



***PIANO DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE e
DELLA TRASPARENZA
Triennio 2025-2027***

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 64 del 27.11.2024

Premessa

“La corruzione è un fenomeno diffuso. Pone serie problematiche sociali, etiche, economiche e politiche, mette a rischio la buona amministrazione, ostacola lo sviluppo e altera la concorrenza. Intacca la giustizia, mina i diritti umani e indebolisce la lotta alla povertà. Aumenta altresì il costo delle attività economiche, introduce elementi di incertezza nelle transazioni commerciali, accresce il costo di beni e servizi, abbassa la qualità dei prodotti e dei servizi, il che può condurre alla perdita della vita e della proprietà, distrugge la fiducia nelle istituzioni e interferisce con il funzionamento equo ed efficiente dei mercati.

La politica di prevenzione della corruzione rappresenta uno dei componenti di una politica di conformità generale. La politica di prevenzione della corruzione e il relativo sistema di gestione aiutano un'organizzazione a prevenire o a contenere i costi, i rischi e i danni derivanti dal coinvolgimento in atti di corruzione, al fine di aumentare la fiducia negli affari commerciali e a migliorare la propria reputazione.

Tuttavia, la legge di per sé non è sufficiente per risolvere il problema. Le organizzazioni hanno la responsabilità di contribuire attivamente alla lotta alla corruzione. Tale obiettivo può essere conseguito con un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, che il presente documento si propone di fornire, nonché attraverso l'impegno delle leadership a creare una cultura basata su integrità, trasparenza, onestà e conformità alle leggi. L'essenza della cultura di un'organizzazione è fondamentale per il successo o il fallimento di un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.”

(Da ISO 37001:2016 Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione· Requisiti e guida all'utilizzo).

Il presente Piano, adottato in adempimento dell'art. 1 comma 5 della Legge 190/2012, si pone in continuità con il precedente Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2023-2025 e tiene conto di quanto previsto da tutte le disposizioni normative che insieme alla Legge 190/2012 fanno sistema, nel quadro della prevenzione e delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e delle delibere e determinazioni adottate da Anac nonché delle indicazioni previste a seguito dall'intervenuto rilascio a gennaio 2024 della certificazione ISO 37001 che ha sancito la compliance allo standard europeo del sistema di gestione Viva Servizi.

Il Presidente

INDICE

1. INTRODUZIONE	4
1.1. DEFINIZIONE DI CORRUZIONE	4
2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	5
2.1 LA LEGGE 190 DEL 2012 E S.M.I., LE DELIBERE ANAC E IL D.LGS. N. 33/13	5
2.2 IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA – TRIENNIO 2025-2027	7
2.3 LA TRASPARENZA	9
2.4 IL PIANO DI VIVA SERVIZI.	13
2.5 L'ADOZIONE DEL PIANO PER LE SOCIETÀ PARTECIPATE.	15
3 SISTEMA DI GOVERNANCE ED ASSETTO ORGANIZZATIVO	15
4 INIZIATIVE E MISURE INTRAPRESE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: CONFERMA DELLE SCELTE CONTENUTE NEL PTPC 2015/2017 E NOVITA' APPORTATE.	17
5 SEZIONE "A" - ANTICORRUZIONE	19
5.1 I REATI RILEVANTI EX D.LGS. 231/01 ED AI FINI DELLA LEGGE 190/12	19
6 GESTIONE DEL RISCHIO	30
6.1 IL CICLO DI GESTIONE DEL RISCHIO	30
6.2 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO	31
6.3 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO: IL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA SOCIETÀ	35
6.4 VALUTAZIONE DEL RISCHIO	37

6.5 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.	43
6.6 GLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI	45
6.7 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI.	46
6.8 MONITORAGGIO.	47
7 CONFLITTO DI INTERESSE	47
8 LE MISURE OBBLIGATORIE EX L.190/2012	48
8.1 FORMAZIONE DEI DIPENDENTI	48
8.2 CODICE ETICO COMPORTAMENTALE	49
8.3 SISTEMA DISCIPLINARE	49
8.4 ROTAZIONE DEL PERSONALE	50
8.5 MISURE PER PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO	50
8.6 ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – IL C.D. “PANTOUFLAGE”	50
9 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	52
10 FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI	56
11 INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ	57
12 SEZIONE “B” - TRASPARENZA	59
12.1 PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA	59
12.2 NOMINA RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ	62
13 CONFLITTI D'INTERESSE, TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ	63

14 ACCESSO GENERALIZZATO	64
15 ACCESSO CIVICO	65
16 OBIETTIVI DI PERIODO IN MATERIA DI TRASPARENZA	66
16.1. IMPLEMENTAZIONE “SISTEMA TRASPARENZA”	66
16.2. GLI UFFICI COINVOLTI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA	66
16.3 COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER	66
16.4 ADOZIONE PIANO PER LA TRASPARENZA	67
17 CERTIFICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE ANTICORRUZIONE	67

1. INTRODUZIONE

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, e le norme successive sono stati introdotti numerosi strumenti atti a promuovere una cultura diffusa della trasparenza, dell’etica e della legalità e prevenire il potenziale sviluppo di fenomeni corruttivi.

Il sistema di prevenzione si articola su due livelli: il livello generale, basato sulle leggi e la cosiddetta “soft law”, i Piani Nazionali Anticorruzione (di seguito PNA) e gli atti dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (di seguito ANAC), e il livello particolare, con l’adozione di atti regolatori e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione da parte di ciascuna pubblica amministrazione o società in controllo pubblico ed in house come nel caso di Viva Servizi.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito anche PTTPC o Piano), integrandosi con gli altri meccanismi e sistemi di gestione dell’organizzazione, è lo strumento per l’attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione.

In analogia con il PNA, anche il presente PTTPC rappresenta lo sviluppo dei Piani assunti negli anni precedenti, cui si rimanda per eventuali approfondimenti.

1.1. Definizione di corruzione

La L.190/2012 non contiene una definizione di “corruzione”.

Tale concetto viene dato per presupposto e a tale proposito la circolare n.1/2013 della Funzione Pubblica chiarisce che *“...il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalisticae sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I del Codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite”*.

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento ha pertanto un’accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti ai fini dell’applicazione della norma e del presente Piano sono dunque più ampie della fattispecie penalistica e comprendono anche circostanze in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati di funzioni che sono affidate per la promozione del pubblico interesse, fine da perseguire avendo a sempre presenti i principi costituzionali fondanti dell’impianto normativo “anticorruzione” e non solo: uguaglianza imparzialità e buon andamento e il loro bilanciamento, e il bilanciamento dei diritti costituzionalmente garantiti.

2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1 La legge 190 del 2012 e s.m.i., le delibere ANAC e il D.Lgs. n. 33/13

A livello nazionale la legge n. 190/2012 integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (*“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”*), convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (*“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*) con i quali sono state introdotte rilevanti modifiche, ha fornito un chiarimento sulla natura e sui contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione considerandolo come atto di indirizzo ed ha individuato l'Autorità nazionale anticorruzione prima nella CIVIT – Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche prevista dall'art. 13 del D.lgs. n. 150 del 2009, ora nell'ANAC – Autorità Nazionale anticorruzione (a seguito della legge n. 135/2013) ed ha attribuito a tale Autorità i compiti di vigilanza e controllo sulla effettiva applicazione delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa; alla medesima Autorità competeva l'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) da predisporre a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Nel seguito la normativa di settore si è ulteriormente ampliata:

- ☐ decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- ☐ decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

Al secondo livello si collocano i Piani territoriali anticorruzione (PTPC) di ogni amministrazione pubblica, definiti sulla base delle indicazioni del PNA e dell'analisi dei rischi specifici di corruzione di ognuna.

La CIVIT, con deliberazione n. 72/2013, visto l'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 190/2012, ha quindi approvato il primo PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (d'ora in poi PNA), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Quindi l'ANAC ha approvato il nuovo Piano 2016 con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 ed i successivi aggiornamenti negli anni 2017 e 2018 con delibere n. 1208 del 22 novembre 2017 e n. 1074 del 21 novembre 2018. Successivamente è stato approvato il nuovo PNA 2019/2021 (delibera numero 1064 del 13 novembre 2019).

Infine, l'ANAC ha approvato il PNA 2022 in data 16/11/2022. Si richiama inoltre l'aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'A.N.A.C. per il triennio 2020-2022 e per il triennio 2021 – 2023 i quali si collocano in una linea di tendenziale continuità con i precedenti, ed in progressivo allineamento con le indicazioni di cui al PNA 2019/2021.

Si richiama altresì il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (PNA), approvato dal Consiglio dell'ANAC giusta delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, nonché il Piano Nazionale Anticorruzione 2023 (PNA), approvato dal Consiglio dell'ANAC in data 25 gennaio 2023 che si collocano in una linea di continuità con i precedenti e di allineamento alle prescrizioni contenute nel PNA 2019. Infine, il Consiglio, nella seduta del 24 gennaio 2024, ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024-2026.

I contenuti del PNA sono altresì rivolti agli enti pubblici economici (ivi comprese l'Agenzia del demanio e le autorità portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari.

Per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Le strategie di prevenzione che devono ispirare i suddetti piani, indicate dalle organizzazioni sovranazionali, evidenziano l'esigenza di perseguire tre obiettivi principali:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

La legge 190/2012, quindi, delinea un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione, delineando un insieme di regole volte a garantire legalità ma anche trasparenza all'azione pubblica.

La definizione di corruzione non è limitata al solo profilo penalistico; il concetto va inteso come comprensivo delle varie situazioni in cui si riscontri l'abuso di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

In tale contesto la "trasparenza", oltre ad essere un valore in sé, viene utilizzata come strumento di azione strettamente correlato all'integrità; i due concetti sono infatti considerati aspetti complementari di un'unica realtà: solo ciò che è integro può essere trasparente e, nel contempo, solo laddove vi è trasparenza può essere assicurata integrità.

Il rispetto degli obblighi di trasparenza è inteso, dunque, come uno degli strumenti principali di prevenzione dei fenomeni corruttivi.

In linea con quanto sopra rappresentato, è stato successivamente emanato il D.Lgs. 33/13, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. In particolare, la nuova formulazione dell’art. 11 - così come introdotta dal D.L. 90/2014, convertito in L. 114 del 11 agosto 2014 - ha ampliato l’ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di trasparenza dell’attività amministrativa, estendendo agli enti di diritto privato in controllo pubblico (vale a dire alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile da parte di Pubbliche Amministrazioni), con riguardo alle attività di pubblico interesse, la medesima disciplina prevista per le Pubbliche Amministrazioni; si è così superato l’iniziale dettato del citato art. 11, che limitava, infatti, l’applicazione della normativa ai soli commi da 15 a 33 dell’art. 1 della L. 190/12.

L’art. 10 del citato D.Lgs. stabilisce, inoltre, che “ogni amministrazione [...] adotta un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità”.

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità della Società (nel seguito in breve il “Programma”) definisce, pertanto, le misure, le modalità attuative e le iniziative volte all’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi; specifica, altresì, le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative di cui sopra.

Data la funzione preventiva svolta dalla trasparenza in tema di anticorruzione, ne consegue che le azioni del Programma sono definite in un’ottica di integrazione con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, del quale il Programma stesso costituisce parte integrante.

Con l’adozione del presente aggiornamento al Programma triennale, VIVA Servizi intende quindi ottemperare anche a quanto disposto dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 in tema di trasparenza, intesa come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

2.2 Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2025-2027.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione altro non è che il documento previsto *in primis* dall’art. 1, comma 5 della legge n. 190/2012 quale modalità attraverso cui le Amministrazioni Pubbliche e le società sopra descritte, definiscono e mettono a conoscenza dell’ANAC e del Dipartimento della Funzione Pubblica “la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio” (art. 1, comma 5).

Ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 190/12, in particolare, “Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle (loro) competenze ... (omissis);
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge”.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), ha specificato (par. 3.1.1.) che al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge n. 190 del 2012 i soggetti destinatari “sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali” tuttavia, “per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella legge n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/ società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della legge n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione.”

Il PNA impone inoltre di tener conto, nella redazione dei “Piani di prevenzione della Corruzione”, del fatto che le situazioni di rischio “...sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, c.p., e sono tali da comprendere, non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.

L'ANAC in linea con le modifiche successivamente intervenute ha successivamente fornito nuovi indirizzi metodologici e di programmazione rispetto a quanto sopra.

In particolare, il Piano Triennale:

- a) è lo strumento di definizione delle strategie e di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione a livello organizzativo;
- b) deve essere interpretato come un'opportunità di cambiamento reale, d'innovazione dei processi organizzativi e non un mero adempimento burocratico;
- c) deve contenere un'analisi e valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione ed indicare le azioni per la prevenzione;
- d) deve basarsi su una metodologia di analisi e valutazione dei rischi;
- e) deve prevedere obiettivi ed azioni in grado di consentire il monitoraggio dell'efficacia degli interventi attuativi.

I soci pubblici di VIVA Servizi in adempimento agli obblighi previsti dall'art. 22 del D.Lgs. 33/2013, hanno riportato nell'elenco delle società partecipate la percentuale di partecipazione e la natura di società per azioni a capitale totalmente pubblico. Pertanto, VIVA Servizi soggiace agli obblighi di trasparenza quale società controllata da P.A. limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse.

2.3 La trasparenza.

Nello spirito della legge 190/2012, la trasparenza è considerata uno strumento rilevante per operare in maniera eticamente corretta e, contestualmente, per perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione, valorizzando l'accountability con i cittadini, anche attraverso specifiche azioni di sensibilizzazione.

La legge 190/2012 – costituita da due soli articoli, il primo contenente disposizioni prescrittive ed il secondo recante la c.d. “clausola di invarianza” – prevede difatti espressamente l'applicabilità dei commi da 15 a 33 dell'art.1 alle *“società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea”* (art.1, comma 34).

Le previsioni richiamate che si applicano nei confronti delle Società partecipate da Enti pubblici, come nel caso di VIVA Servizi S.p.A., limitatamente alla attività di pubblico interesse, stabiliscono sommariamente obblighi di trasparenza nell'attività amministrativa e di accesso agli atti del cittadini, di monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali, obblighi/limitazioni e esclusioni di ricorso agli arbitrati nei contenziosi riguardanti gli appalti pubblici e di stipula dei “patti di integrità” con gli appaltatori o ditte partecipanti a selezione per appalti pubblici con clausole espresse di risoluzione o esclusione.

A tal fine si rammenta altresì il D.lgs. n. 33/2013, che ha specificato e disciplinato gli adempimenti in materia di Trasparenza previsti nei citati commi da 15 a 33 dell'art 1 della legge n. 190/12 e ne

ha esteso la portata ad ulteriori vincoli attraverso i rimandi contenuti nell'art. 22 nonché la circolare n. 1/2014 del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

Tale normativa in materia di trasparenza prevedeva:

- La nomina del Responsabile per la trasparenza (art. 43 D.lgs. 33/2013);
- Adozione e pubblicazione di un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) da aggiornare annualmente (art. 10 D.lgs. 33/2013);
- Pubblicazione dei curricula e dei compensi (Direttore Generale, titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e di lavoro autonomo – consulenze);
- Pubblicazione dati relativi alla performance (trattamento economico premiante) relativo a tutto il personale (art. 20 D.lgs. 33/2013);
- Pubblicazione dati relativi al personale a tempo indeterminato e determinato (artt. 16 e 17 D.lgs. 33/2013);
- Pubblicazione dati relativi all'organizzazione della società (art. 13 D.lgs. 33/2013);
- Pubblicazione dati relativi agli organi di indirizzo politico (art. 14 D.lgs. 33/2013);
- Pubblicazione dati relativi alla dotazione organica e relativo costo con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche (art. 10 D.lgs. 33/2013);
- Rispettare gli obblighi di trasparenza per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

Altre misure generali di prevenzione della corruzione, previste dalla Legge 190/2012, riguardano:

- inconfiribilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage – revolving doors) - D.lgs. 39/2013;
- incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - D.lgs. 39/2013;
- patti di integrità negli affidamenti (c. 17 art.1 Legge 190/2012).

E inoltre:

- mobilità del personale addetto alle aree a rischio di corruzione;
- astensione in caso di conflitto di interesse;
- formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione;
- tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower).

Le modifiche intervenute con il D.Lgs. n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, esprimono l'attenzione all'importanza di misure volte alla prevenzione della corruzione e della trasparenza. La novità introdotta dal D.lgs. n. 97/2016 è stata la piena integrazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione denominato quindi PTPCT come indicato nella delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 e nella delibera n. 1310/2016.

Quindi le modalità attuative della trasparenza non sono oggetto di atto separato ma diventano parte integrante del Piano come “apposita sezione”.

Le modifiche intervenute da detto decreto anche al D.Lgs. n. 33/2013 hanno anche indicato che la sezione dedicata alla trasparenza deve essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari a garantire al termine delle attività la pubblicazione dei dati.

L’aggiunta dell’art. 2 bis al D.Lgs. n. 33/2013 ha esteso, come noto, anche alle società in controllo pubblico, come VIVA Servizi S.p.A., l’ambito di applicazione.

Il PNA 2016 identificava altresì nuovi elementi:

- Negli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dal CdA detto Organo doveva risultare maggiormente coinvolto e responsabilizzato;
- Occorreva indicare i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati conseguentemente alla soppressione dell’obbligo di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l’Integrità.

Il CdA veniva deputato inoltre a decidere in ordine alla introduzione di misure organizzative per assicurare al RPC funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia e effettività, a ricevere la Relazione annuale del RPC e le segnalazioni eventuali dello stesso.

Infine, si evidenziava la necessità di individuare un soggetto preposto (RASA) all’iscrizione ed aggiornamento dei dati nell’ambito dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti (AUSA) e ad indicarne il nome all’interno del PTCP.

Con successiva delibera n. 1134 del 20.11.2017 l’ANAC ha approvato le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici”.

Dal nuovo quadro normativo emerge la conferma che le società in house rientrano tra le società in controllo cui si applicano le norme in materia di anticorruzione e trasparenza.

Le nuove linee guida inoltre confermano che la elaborazione delle misure volte alla prevenzione della corruzione non possono essere affidate a soggetti estranei ma sono elaborate dal responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l’Organismo di Vigilanza e sono adottate dall’organo di indirizzo della società.

Tra le macroaree di attività esposte al rischio di corruzione sempre secondo l’ANAC vanno prioritariamente considerate quelle elencate dalla L. 190/2012: autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale. Ad esse si aggiungono le ulteriori aree che ogni società è chiamata ad individuare in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali (ad esempio l’area dei controlli, l’area economico finanziaria, l’area delle relazioni esterne)

Da tenere presente che le nuove linee guida quanto ai rapporti tra OdV e RPCT hanno cambiato radicalmente le conclusioni alle quali si era pervenuti con la precedente determinazione n. 8/2015.

Infatti, a regime ovvero alla scadenza del mandato il RPCT non può più fare parte dell'OdV anche se collegiale. In ogni caso sussisterà sempre l'obbligo del coordinamento tra le due funzioni.

Sempre le predette linee guida hanno delineato in tema di trasparenza la conferma di quanto già oggetto di pubblicazione da parte della Società e l'obbligo di pubblicare per i soli Direttori Generali anche quanto previsto dall'art. 14 D.Lgs. n. 33/2013 lett. f) e quindi la pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali.

Infine, l'introduzione del diritto di accesso "generalizzato" ai documenti, ha innovato il diritto di accesso civico consentendo ai cittadini di poter richiedere senza uno specifico interesse, oltre ai dati, alle informazioni e ai documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, anche tutti quelli in possesso della PA o della società in controllo pubblico.

Per le esclusioni e i limiti occorre fareriferimento alle linee guida di cui alla delibera n. 1309 del 2016 valutando caso per caso la possibilità di diniego dell'accesso a tutela degli interessi pubblici e privati.

Altra novità è stato il collegamento ipertestuale, con l'introduzione dell'art. 9 bis al D.Lgs. n. 33/2013, alle banche dati di altri soggetti pubblici senza dover pubblicare le informazioni contenute nelle banche dati di quest'ultimi.

Nell'aggiornamento del PNA 2022 l'ANAC rafforza l'antiriciclaggio impegnando i responsabili della prevenzione della corruzione a comunicare ogni tipo di segnalazione sospetta. Per quanto riguarda la trasparenza dei contratti pubblici, ANAC ha rivisto le modalità di pubblicazione: non dovranno più avvenire sui siti delle amministrazioni in ordine temporale di emanazione degli atti, ma ordinando le pubblicazioni per appalto, in modo che l'utente e il cittadino possano conoscere l'evolversi di un contratto pubblico, con allegati tutti gli atti di riferimento. Nel PNA l'ANAC concentra, inoltre, l'attenzione verso la prevenzione dei rischi corruttivi nei processi di gestione delle risorse del PNRR.

Nell'anno 2023 l'Autorità con la delibera n. 605 del 13 dicembre, ha deciso di dedicare l'Aggiornamento del PNA ai contratti pubblici. Com'è noto, la disciplina in materia è stata innovata dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", intervenuto in costanza di realizzazione degli obiettivi del PNRR/PNC e in un quadro normativo che, come indicato nel PNA 2022, presentava profili di complessità per via delle numerose disposizioni derogatorie via via introdotte.

Gli ambiti di intervento di questo Aggiornamento sono stati circoscritti alla sola parte speciale del PNA 2022 e, in particolare:

- alla sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione e di *maladministration* e alle relative misure di contenimento, intervenendo solo laddove alcuni rischi e misure previamente indicati, in via esemplificativa, non trovino più adeguato fondamento nelle nuove disposizioni;
- alla disciplina transitoria applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall'Autorità, in particolare quelli ai sensi degli artt. 23, co. 5 e 28, co. 4 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. rispettivamente le delibere ANAC nn. 2611 e 2642 del 2023).

Infine, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024-2026 adottato da ANAC nella seduta del 24 gennaio 2024 in continuità con il precedente dedica la massima attenzione al nuovo Codice dei contratti pubblici.

2.4 Il Piano di VIVA Servizi.

Nella redazione del presente Piano si è tenuto conto, in continuità del precedente Piano, oltre che della vigente normativa in materia sopra richiamata e del PNA, delle delibere emanate nel tempo dalla CIVIT (ora ANAC), in materia di prevenzione della corruzione nonché delle circolari emanate dai diversi organi ed istituzioni quali, in particolare il Dipartimento della Funzione Pubblica.

La scelta di VIVA Servizi è stata quindi quella di predisporre il proprio Piano, richiamando integralmente il Modello Organizzativo di cui al D.lgs. 231/2001 (d'ora in poi M.O.G. 231) ed integrandolo.

Ciò significa integrare il “*M.O.G. 231*” ed introdurre presidi efficaci, rivolti ad assicurare la conformità della gestione anche alle disposizioni contenute nella Legge 190/2012 e nei Decreti legislativi n. 33 e n. 39 del 2013, rispettivamente, sulla “*Trasparenza*” e sulla “*Incompatibilità ed inconferibilità*”.

Il presente PTPCT, inoltre, è considerato quale documento del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione certificato allo standard ISO 37001 che la Società ha ottenuto.

Il presente documento così come il precedente Piano si ispira quindi a tali principi ed alle indicazioni contenuti nel PNA, ed è stato suddiviso in due sezioni:

- Sezione A -“Anticorruzione” dedicata all’approfondimento dei contenuti più propriamente afferenti la prevenzione della corruzione ex Legge 190/2012;
- Sezione B - “Trasparenza”, in cui sono declinate le misure adottate dalla società in tale ambito.

Con la definizione del presente Piano, inoltre, VIVA Servizi intende:

- a) assicurare l'accessibilità ad una serie di dati, notizie e informazioni sulla Società ed ai suoi soggetti;
- b) consentire forme diffuse di controllo sociale del proprio operato a tutela della legalità, della cultura dell'integrità ed etica pubblica;
- c) garantire una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il miglioramento nell'uso delle stesse e nell'erogazione dei servizi ai clienti.

Il processo di prevenzione e contrasto alla corruzione coinvolge tutta l'organizzazione aziendale e il Piano viene adottato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nonché pubblicato sul sito istituzionale di VIVA Servizi S.p.A. nella sezione “Amministrazione trasparente” alla quale hanno già accesso

le Pubbliche Amministrazioni socie, trasmesso via PEC o via e-mail alle Amministrazioni pubbliche socie che ne faranno esplicita richiesta e comunicato a tutti i dipendenti via intranet o per chi non ne ha accesso con mezzi alternativi.

Il Piano ha valore precettivo fondamentale e dovrà essere osservato da tutti i lavoratori ed amministratori di VIVA Servizi, collaboratori esterni e partner commerciali e verrà aggiornato, qualora necessario, tenendo conto dei nuovi obiettivi strategici posti dagli Organi di vertice, delle modifiche normative e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'ANAC.

Il Programma, redatto ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 33/2013, è stato elaborato avendo particolare riguardo alle indicazioni impartite dall'ANAC e nello specifico:

- ☐ Delibera n. 105/2010 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) "Linee guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
- ☐ Delibera n. 2/2012 della CIVIT "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
- ☐ Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- ☐ Circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- ☐ Delibera n. 50/2013 di CIVIT "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016";
- ☐ Delibera n. 59/2013 di CIVIT "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)";
- ☐ Delibera n. 65/2013 di CIVIT "Applicazione dell'art. 14 del D.lgs n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico";
- ☐ Delibera CIVIT n. 72/2013 – Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione - Adozione da parte del Comitato interministeriale delle "Linee di indirizzo" per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione;
- ☐ Piano Nazionale Anticorruzione - anno 2013;
- ☐ Circolare n. 1/2014 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
- ☐ Delibera n. 114/2014 di ANAC: "Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle Pubbliche Amministrazioni";
- ☐ Determinazione n. 8 del 17.06.2015: «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»;
- ☐ Delibera n. 10/2015: "Individuazione dell'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013)";
- ☐ Determinazione n. 12 del 28/10/2015 - Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- ☐ Determinazione n. 831 del 03/08/2016 - rif. - Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- ☐ Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;

- ☐ Delibera numero 1074 del 21/11/2018 - Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- ☐ Delibera numero 1064 del 13/11/2019 - Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
- ☐ Orientamenti dell'ANAC;
- ☐ Piano Nazionale Anticorruzione 2022;
- ☐ Piano Nazionale Anticorruzione 2023;
- ☐ Piano Nazionale Anticorruzione 2024.

La scelta di VIVA Servizi è stata quindi quella di predisporre il proprio Piano, richiamando integralmente il documento già precedentemente adottato “Piano di prevenzione della corruzione e linee di condotta in tema di trasparenza” che prevede alla Sezione II – “Trasparenza”, le misure previste dalla società in tale ambito.

Il processo di adattamento agli obblighi di trasparenza coinvolgerà tutta l'organizzazione aziendale e viene adottato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Responsabile della trasparenza nonché pubblicato sul sito istituzionale di VIVA Servizi nella sezione “Amministrazione trasparente” alla quale hanno già accesso le Pubbliche Amministrazioni socie e comunicato a tutti i dipendenti via intranet o per chi non ne ha accesso con mezzi alternativi.

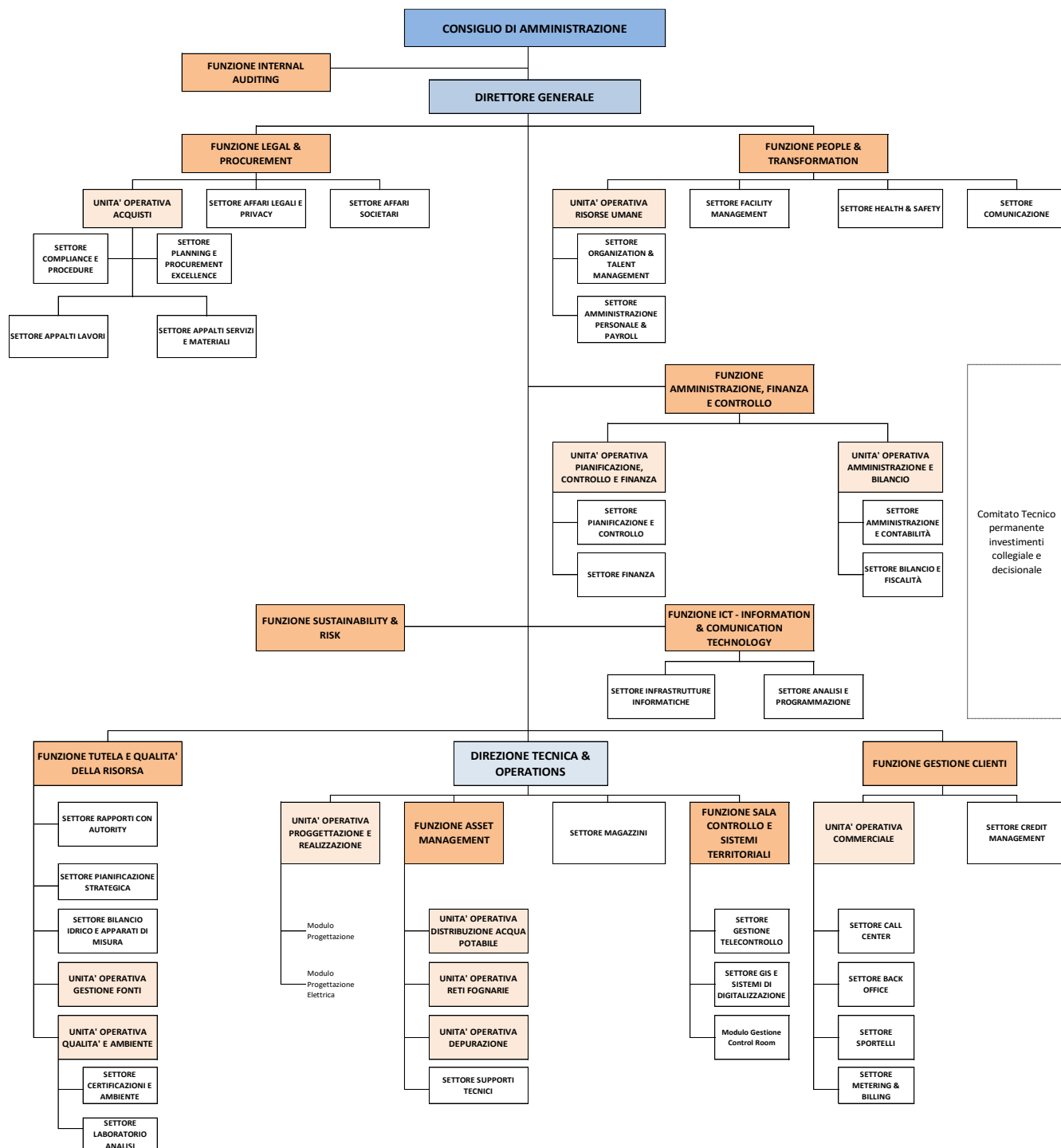
2.5 L'adozione del Piano per le Società Partecipate.

Fermo quanto sopra, l'Azienda si impegna a promuovere ed estendere i principi del presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) anche alle eventuali future proprie società controllate, attualmente non presenti.

3 SISTEMA DI GOVERNANCE ED ASSETTO ORGANIZZATIVO

Relativamente all'assetto organizzativo della Società ed al sistema di governance si fa riferimento a quanto indicato nella Parte generale del Modello 231 che tiene conto della natura in house della Società a totale partecipazione dei Comuni soci e della tipologia del servizio affidato come gestore unico (SII) dall'Autorità di Ambito Territoriale n. 2 Marche centro - Ancona.

Si fa altresì riferimento all'attuale organigramma decorrente dal 1° ottobre 2024 a seguito di processo di riorganizzazione interna e pubblicato come previsto dal d.lgs. 33/13, sul sito aziendale ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 sotto la sezione Amministrazione Trasparente – Personale – Dotazione organica - come sotto meglio rappresentato graficamente e sinteticamente nel seguente schema:



4 INIZIATIVE E MISURE INTRAPRESE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: CONFERMA DELLE SCELTE CONTENUTE NEL PTPC 2015/2017 E NOVITA' APPORTATE.

Nella predisposizione del primo Piano 2015/2017 si era tenuto conto del sistema di controllo interno esistente al fine di verificare se questo fosse idoneo a prevenire gli specifici reati di corruzione nelle aree di rischio identificate.

Il sistema di prevenzione e controllo interno era costituito dall'insieme delle regole, strutture organizzative e procedure che miravano ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento dell'impresa e, in particolare da:

- Codice Etico
- M.O.G. 231
- Il sistema di deleghe, procure e ruoli organizzativi, i sistemi informativi integrati, regolamenti, protocolli, sistemi organizzativi e gestionali (qualità, sicurezza ecc.)

Relativamente alla trasparenza sul sito istituzionale (www.vivaservizi.it) era stata creata una apposita sezione intitolata "Amministrazione Trasparente" nella quale sono state pubblicate le seguenti informazioni:

- Disposizioni Generali;
- Organizzazione;
- Consulenti, collaboratori e incarichi professionali;
- Personale;
- Bandi di concorso;
- Performance;
- Società partecipate;
- Attività e procedimenti;
- Bandi di gara e contratti;
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, Vantaggi economici;
- Bilanci Aziendali;
- Beni immobili e gestione del territorio;
- Controlli e rilievi sull'amministrazione;
- Capitale sociale;
- Servizi erogati;
- Pagamenti;
- Informazioni ambientali;
- Altri contenuti;
- Archivio Amministrazione Trasparente;

All'interno delle sezioni sono stati quindi pubblicati i seguenti dati:

- Atti Generali
- Piano per la Trasparenza e l'integrità

- Oneri informativi per cittadini e imprese
- Organi di indirizzo politico-amministrativo
- Articolazione degli uffici
- Telefono e posta elettronica
- Accesso civico
- Consulenti e collaboratori
- Dati relativi alle Consulenze e alle Collaborazioni
- Dati relativi agli incarichi professionali
- Dichiarazioni e Curricula Consulenze, Collaborazioni e incarichi professionali
- Contratto Collettivo Nazionale e Verbali di Accordo
- Procedura per la selezione del personale
- Regolamento sistema premiante
- Dirigenti
- Dotazione organica
- Costo del personale
- Tassi di assenza
- Accordo sindacale premio di risultato
- Importo totale premio erogato anno
- Accesso all'Albo Fornitori
- Regolamento Albo Fornitori
- Regolamento perfezionamento contratti sottosoglia
- Bandi, gare e risultanze
- Adempimenti legge 190/2012 (affidamento di lavori, forniture e servizi)
- Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP)
- Programma delle acquisizioni ex. art. 21 D.lgs. 50/2016
- Contratti di servizio
- Definizione dei criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici
- Attestazione OIV o struttura analoga sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
- All. 2.2 Griglia di rilevazione
- Attestazione OIV All. 2.2 Griglia di rilevazione
- Allegato 3 – Scheda di sintesi
- Organi di revisione amministrativa e contabile
- Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio
- Corte dei conti
- Anticorruzione
- Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
- MOG e Codice Etico
- Informativa sulla privacy e sui cookies
- Note Legali
- Ufficio relazioni con il pubblico
- Accesso generalizzato
- Accessi anno – Sezione Amministrazione Trasparente

Dati i risultati sostanzialmente positivi prodotti dall'applicazione della predetta metodologia in continuità con il lavoro precedentemente svolto si è ritenuto per il presente Piano di confermare quanto previsto in materia di trasparenza.

La sezione "Amministrazione trasparente" viene quindi alimentata ed aggiornata in modo continuativo.

In materia di prevenzione della corruzione, di seguito alla implementazione da parte della Società di un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione conforme allo standard ISO 37001, come da certificazione rilasciata a gennaio 2024, nonché alla riorganizzazione della società con decorrenza 1° ottobre 2024, si è ritenuto utile procedere con un aggiornamento della valutazione dei rischi, per cui si rinvia all'allegato 1 al presente PTPCT.

5 SEZIONE "A" - ANTICORRUZIONE

5.1 I Reati rilevanti ex D.lgs. 231/01 ed ai fini della legge 190/12

Sia per la Convenzione ONU che per altre Convenzioni internazionali predisposte da organizzazioni internazionali, (es. OCSE e Consiglio d'Europa) firmate e ratificate dall'Italia, la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.

Questa definizione, che è tipica del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, volto ad evitare comportamenti soggettivi di funzionari pubblici (intesi in senso molto ampio, fino a ricomprendere nella disciplina di contrasto anche la persona incaricata di pubblico servizio), delimita il fenomeno corruttivo in senso proprio.

Nell'ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come "condotte di natura corruttiva".

L'Autorità, con la propria delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria (di cui alla Parte III, § 1.2. "La rotazione straordinaria"), ha considerato come "condotte di natura corruttiva" tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice penale.

Con la legge 190/2012, è stata delineata una nozione ampia di "prevenzione della corruzione", che comprende una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012.

L'Autorità ritiene opportuno precisare, pertanto, che naturalmente con la legge 190/2012 non si modifica il contenuto tipico della nozione di corruzione ma per la prima volta in modo organico si introducono e, laddove già esistenti, si mettono a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.

L'art. 1, co. 36, della L. 190/2012, laddove definisce i criteri di delega per il riordino della disciplina della trasparenza, si riferisce esplicitamente al fatto che gli obblighi di pubblicazione integrano livelli essenziali delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad erogare anche a fini di prevenzione e contrasto della "cattiva amministrazione" e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione.

Date le condizioni di cui ai punti precedenti e prendendo in considerazione quanto previsto anche dal D.lgs. 231/2001, si indicano nel seguito i reati rilevanti in materia di prevenzione della corruzione, specificando quelli rilevanti unicamente ai fini del decreto 231 ovvero della legge 190/2012.

In particolare, si evidenzia che i reati contemplati nel decreto 231/2001 hanno rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa della Società unicamente se compiuti nell'interesse o vantaggio della stessa. Ai fini della legge 190/2012, invece, vengono presi in considerazione gli illeciti che possono determinare un vantaggio personale e un danno per l'azienda, includendo anche comportamenti di cattiva amministrazione che non si sostanziano nella realizzazione di un effettivo illecito. Infine, si evidenzia che tutte le fattispecie sottoindicate rientrano nel campo di applicazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.

Reati contro la Pubblica Amministrazione - richiamati dall'art. 24 del D.lgs. 231/2001

➤ *Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 316 bis c.p.).*

Tale ipotesi delittuosa ricorre nel caso in cui, dopo aver ricevuto contributi, sovvenzioni o finanziamenti, da parte dello Stato o da altro ente pubblico o dalla Comunità europee, destinati alla ricerca ovvero allo sviluppo ed alla realizzazione di prodotti e servizi, non si destinano dette somme, anche parzialmente, alle predette finalità, senza che rilevi che l'attività programmata si sia svolta;

➤ *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 316 ter c.p.).*

Tale reato si configura nel caso in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, indebitamente, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea;

➤ *Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).*

Questa ipotesi ricorre laddove, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea;

➤ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.).

Tale reato presenta un elemento aggiuntivo rispetto al precedente, in quanto la truffa viene posta in essere allo specifico scopo di conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici ovvero dalla Comunità Europea;

➤ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 640 ter c.p.).

Tale reato si perfeziona quando, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico;

➤ Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.).

Tale reato è compiuto da chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti conclusi con lo Stato o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità di fornitura.

➤ Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 della Legge 23/12/1986, n. 898)

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Reati contro il Patrimonio- Pubblica Amministrazione – richiamati dall'art. 24 bis del D.lgs. 231/2001

➤ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter c.p.).

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti...

➤ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.).

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635 ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio,

con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

➤ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 quinquies)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3.

Reati di criminalità organizzata – richiamati dall'art 24 ter

➤ Associazione per delinquere (art. 416, sesto comma c.p.)

➤ Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

➤ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter)

➤ Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Reati contro la Pubblica Amministrazione - richiamati dall'art. 25 del D.lgs. 231/2001

➤ Concussione (Art. 317 c.p.).

Tale reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere a sé o ad altri, indebitamente, denaro o altre utilità.

➤ Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p. la cui rubrica è stata modificata dalla L. 190/2012)

Tali ipotesi delittuose si configurano, a seguito delle modifiche introdotte dalla citata previsione legislativa, nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa;

➤ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319, 319 bis, art. 320, art. 321 c.p.).

Tale ipotesi delittuosa, si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere atti contrari al proprio ufficio.

Le pene previste per il corruttore, nelle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette denaro o altre utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio

➤ Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter c.p.)

La responsabilità amministrativa si applica, altresì, ad una modalità specifica di corruzione che è quella attinente agli atti giudiziari. In tal caso è necessario che il reato di corruzione sia posto in essere allo scopo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo ed il soggetto corrotto sia un giudice, un cancelliere o un altro funzionario.

➤ Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater c.p.).

La responsabilità amministrativa degli Enti si applica anche al nuovo reato introdotto dalla legge 190/2012: *“salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altre utilità è punito con la reclusione fino a tre anni mentre la sanzione pecuniaria a carico dell'impresa può arrivare sino ad euro 1.200.000 (unmilione duecentomila/00).*

➤ Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.).

Tale reato si perfeziona mediante l'offerta o promessa di denaro od altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. L'elemento della non accettazione del denaro o dell'utilità offerta è di fondamentale importanza nella struttura del reato e nella ragione della norma che è diretta a punire soltanto il comportamento dell'istigatore e non del privato istigato. Invero, nella diversa ipotesi in cui il pubblico ufficiale e il privato avviassero una trattativa sul reciproco vantaggio da ottenere, entrambi risponderrebbero del tentativo di corruzione.

➤ Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione, abuso d'ufficio e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322 bis c.p.).

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti

della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

➤ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. (Art. 377 bis c.p.)

Il delitto di cui all'art. 377 bis c.p. prevede invece che il soggetto indotto a non rendere dichiarazioni, o a renderle mendaci, sia una persona che possa avvalersi della facoltà di non rispondere: tra questi rientrano gli imputati di reati connessi o collegati, ossia soggetti che sono indagati o imputati nello stesso procedimento penale in cui rendono dichiarazioni, ovvero in procedimenti che abbiano rispetto a quest'ultimo un collegamento probatorio. Per la sussistenza del reato di "corruzione in atti giudiziari" è necessario che il corruttore prometta o offra denaro o altre utilità al Pubblico Ufficiale, mentre in relazione al reato previsto dall'art. 377 bis c.p. l'offerta o la promessa di denaro o altre utilità al soggetto che deve rendere dichiarazioni è una delle modalità di commissione del delitto accanto alla violenza e alla minaccia

➤ Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita."

➤ Peculato (Art. 314 c.p.)

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita."

➤ Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

➤ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Oggetto della tutela apprestata dal peculato è il regolare funzionamento, il prestigio della funzione pubblica e il patrimonio della Pubblica Amministrazione.

Non integra il reato di peculato l'utilizzazione episodica, per scopi personali, di beni appartenenti alla P.A., quando la condotta non abbia leso la funzionalità dell'ufficio e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile.

Il reato è invece configurabile anche quando il pubblico ufficiale ometta o ritardi di versare quanto abbia ricevuto per conto della Pubblica Amministrazione.

➤ Peculato per distrazione (Art. 314 bis c.p.)

“Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

L'abuso d'ufficio, come è noto, è stato abrogato e sostituito da tale fattispecie. Il nuovo reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili, disciplinato dall'articolo 314 bis del Codice penale, prevede pene da sei mesi a tre anni per pubblici ufficiali che destinano denaro o beni mobili ad usi diversi da quelli previsti dalla legge, procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno.

Alle predette ipotesi di reato si aggiungono:

- reati societari (art. 25 ter, D. Lgs. 231/2001);
- reati di contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*, D. Lgs. 231/2001);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies*, D. Lgs. 231/2001);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *duodevices*, D. Lgs. 231/2001).

Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.) e Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635- bis c.p.)

L'art. 25 ter c. 1, lettera s bis) del D. lgs. 231/2001, richiama il nuovo delitto di corruzione tra privati, con esclusivo riferimento all'ipotesi contemplata al terzo comma dell'art. 2635 c.c che prevede che *“Chi dà o promette denaro o altre utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste”*. La legge 190/2012 ha invece introdotto la “Corruzione tra privati”, modificando il testo del preesistente articolo 2635 c.c. “Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità”, cosiqualeificando come corruzione anche gli accordi illeciti tra privati, al pari di quelli che intercorrono tra il privato ed il Pubblico Ufficiale.

Affinché possa ritenersi integrato il reato presupposto ai fini della responsabilità ex D.lgs. 231/2001, occorre che la condotta prevista dall'articolo 2635 c. 3 c.c. sia posta in essere da determinati soggetti, che abbiano con l'ente un rapporto qualificato così come indicato

espressamente: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altre utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altre utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.”.

Ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli articoli 2635 c. 3 c.c., così come richiamato dall'articolo 25 ter c. 1 lett. s bis) D. Lgs. 231/2001, e dell'articolo 25 ter c. 1, prima parte, D. Lgs. 231/2001, potrà dunque essere contestata una responsabilità amministrativa solo all'ente cui appartiene il soggetto corruttore, e solo qualora quest'ultimo appartenga ad una delle categorie indicate dall'art. 25 ter c. 1 prima parte, ovvero sia un amministratore, un direttore generale, un liquidatore o persona sottoposta alla vigilanza di costoro ed agisca nei confronti dei soggetti indicati all'art. 2635 commi 1 e 2 c.c.. In tal caso la sanzione pecuniaria dell'azienda cui appartiene il corruttore può arrivare sino ad euro 600.000 (seicentomila/00).

I Reati rilevanti ai soli fini della legge 190/12

➤ Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio. (Art. 325 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.”

➤ Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. (Art. 326 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.”

Perché sia integrato il delitto di rivelazione di segreti di ufficio non è necessario verificare che dalla violazione del segreto, commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sia derivato un danno per la Pubblica Amministrazione, ma è sufficiente che la rivelazione del segreto sia tale da poter cagionare nocumento all'interesse tutelato.

➤ Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione. (Art. 328 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Il delitto di cui all'art. 328 c.p. integra un reato plurioffensivo, in quanto la sua realizzazione lede, oltre l'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della Pubblica Amministrazione, anche il concorrente interesse del privato danneggiato dall'omissione, dal ritardo o dal rifiuto dell'atto amministrativo dovuto.

La connotazione indebita, in particolare, attribuibile al rifiuto, sussiste quando risulti che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio non abbia esercitato una discrezionalità tecnica, ma si sia sottratto alla valutazione dell'urgenza dell'atto di ufficio; la discrezionalità tecnica non deve trasmodare in arbitrio, il che accade quando non risulti, in alcun modo, sorretta da un minimo di ragionevolezza.

➤ *Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità. (Art. 331 c.p.)*

“Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.”

Interrompere il servizio significa impedire che lo stesso si svolga regolarmente. Sospendere il lavoro significa cessare temporaneamente l'attività. Il turbamento della regolarità del servizio è l'evento del reato.

➤ *Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)*

“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà”

➤ *Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art. 353 bis c.p.)*

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

A questa elencazione va aggiunto anche tutto quanto previsto dalla recente normativa in materia di sicurezza informatica.

Come noto, in data 2 luglio 2024, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 28 giugno 2024, n.90 “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici” (di seguito anche “Legge Cybersecurity”).

La pubblicazione costituisce passaggio di irrobustimento della strategia nazionale in materia di sicurezza informatica e comporta l'introduzione di novità che impattano direttamente o indirettamente sulle principali normative di compliance, tra le quali il D.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti e la normativa in materia di protezione dei dati personali.

Considerato anche il recente recepimento nazionale della Direttiva sulle misure di cybersicurezza, cosiddetta "NIS2", avvenuto con la pubblicazione in data 1° ottobre 2024 con entrata in vigore dal 18 ottobre 2024, del decreto legislativo n. 138, si evidenzia che la Legge Cybersecurity spinge i destinatari ad aumentare la sicurezza informatica per difendersi dai cyberattacchi e inasprisce le sanzioni previste per alcuni tipi di reati informatici.

Il secondo capo della Legge Cybersecurity, infatti dispone modifiche sostanziali e procedurali riguardanti i reati informatici, che comportano un inasprimento sanzionatorio e che impattano anche ai fini dell'applicazione del D.lgs. n. 231/2001.

In particolare, l'art. 16 della Legge Cybersecurity prevede modifiche al Codice penale, tra le quali si segnalano:

- l'aumento delle pene e/o l'introduzione di circostanze aggravanti per i reati informatici, tra i quali l'art. 615 ter c.p., l'art. 615 quater c.p., l'art. 617 bis c.p., l'art. 617 quater c.p., l'art. 617 quinquies c.p., l'art. 617 sexies c.p., l'art. 635 bis, l'art. 635 ter c.p., l'art. 635 quater c.p., l'art. 635 quinquies c.p., l'art. 640 c.p. e l'art. 640 quater c.p.;
- l'estensione delle fattispecie aggravate per i reati di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.) e di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), comprendendo anche l'uso di minaccia, la sottrazione o l'inaccessibilità dei dati e il caso di abuso da parte di pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio o investigatori privati;
- l'introduzione della nuova fattispecie di estorsione mediante reati informatici (art. 629, comma 3, c.p.), che sanziona la realizzazione del fatto estorsivo "mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater c.p., 617-sexies c.p., 635-bis c.p., 635-quater c.p. e 635-quinquies c.p. ovvero con la minaccia di compierle";
- l'abrogazione dell'art. 615 quinquies c.p. e l'introduzione dell'art. 635 quater.1, rubricato "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico", che prevede pene rafforzate in caso di circostanze aggravanti rispetto all'abrogato art. 615 quinquies c.p..

In relazione alle modifiche apportate dalla Legge Cybersecurity al D.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti, si segnalano:

- l'aumento delle sanzioni pecuniarie, in relazione ai reati informatici di cui all'art. 24-bis, co.1, d.lgs. n. 231/2001, il cui massimo diventa 700 quote;
- l'inserimento del comma 1 bis all'art. 24-bis del D.lgs. n. 231/2001, che prevede l'introduzione della nuova fattispecie di estorsione informatica (art. 629, comma 3, c.p.), quale nuovo reato presupposto per il quale è disposta anche l'applicazione di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni;
- l'innalzamento della sanzione pecuniaria per gli enti in relazione ai reati informatici di cui all'art. 24-bis, co. 2, d.lgs. n.231/2001 e la sostituzione al comma 2 del riferimento all'art. 615 quinquies c.p. con il neo introdotto art. 635 quater.1 c.p..

Infine, tra le principali modifiche al Codice di Procedura Penale, si evidenziano:

- l'estensione del termine di durata massima delle indagini preliminari a 2 anni per i reati informatici (art. 407 c.p.p.);
- la concessione della proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari anche ai reati informatici (art. 406 c.p.p.).

In tema di visione ampliata della compliance giova ricordare che spesso queste condotte configurano anche possibili reati corruttivi nonché la violazione dei dati personali prevista dall'art. 33 GDPR.

In conclusione, alla luce delle novità introdotte dalla Legge Cybersecurity, diventa opportuna (se non necessaria):

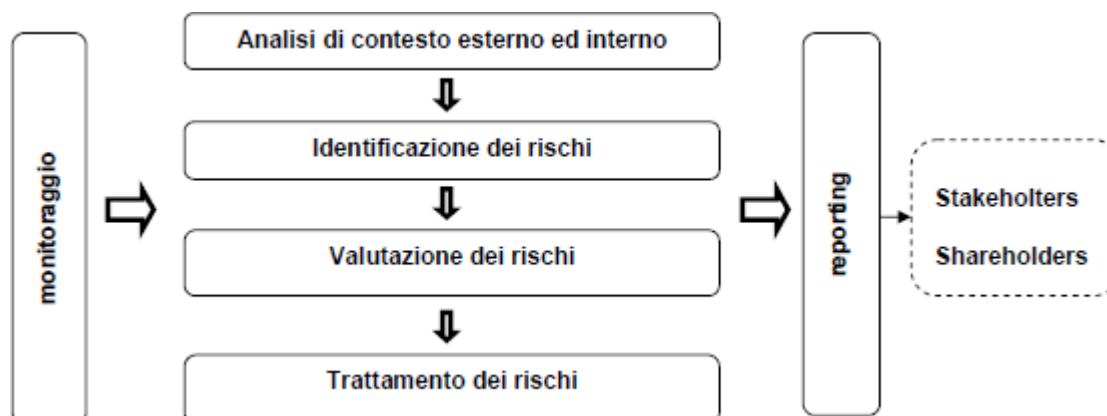
- la sensibilizzazione dei dipendenti in materia di cybersicurezza;
- la necessità, di valutare, all'interno del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. n. 231/2001, adottato dalla Viva Servizi e, se del caso, irrobustire le procedure che costituiscono protocolli preventivi rispetto ai reati informatici già contemplati dal D.lgs. n.231/01, ad esempio attraverso la presenza di rigide misure di segregazione degli accessi logici che impediscano a soggetti non autorizzati di accedere e/o manomettere la strumentazione informatica.
- Sarà, inoltre, necessario considerare nei Modelli di prevenzione dei rischi di reato le nuove fattispecie introdotte quali reati presupposto, ove necessario, anche tramite un aggiornamento del risk assesment in modo da individuare eventuali ulteriori attività "sensibili" a tali fattispecie.

6 GESTIONE DEL RISCHIO

6.1 Il Ciclo di gestione del rischio

Il ciclo di gestione del rischio descritto di seguito si rifà al modello adottato dal United Nation (UN) Global Compact (cfr. A guide for anti-corruption risk assesment, ed. United Nation Global Compact Office 2013).

Tale modello si articola nelle seguenti fasi:



6.2 Analisi del contesto esterno

Luoghi e settori in cui opera Viva Servizi S.p.A. e modello commerciale

VIVA Servizi S.p.A. opera nei servizi di pubblica utilità, in particolare nella gestione del servizio idrico integrato. La società con la precedente denominazione di Multiservizi è nata il primo aprile 2004 dalla fusione per unione di due realtà, precedentemente operanti nel territorio provinciale di Ancona, la Gorgovivo Multiservizi S.p.A. e la Cisco Acque srl. La prima azienda gestiva i servizi idrici e la distribuzione gas nei territori comunali della costa e della bassa Vallesina, mentre la seconda azienda gestiva il servizio idrico nella Alta Vallesina e Valle del Misa ed in alcuni territori montani. Complessivamente si sono aggiunti altri territori comunali fino a raggiungere complessivamente gli attuali 44 Comuni serviti.

Il contesto in cui opera VIVA Servizi, la espone, al pari degli altri gestori, a rischi particolari, dovuti alla complessità dei processi ed alle notevoli risorse che ad essi vengono destinate, alle varie forme di rapporti con il mondo “privato”, alla necessità di assicurare i bisogni del principale portatore di interesse: l’utente al quale deve essere garantito il bene primario della risorsa idrica. Il riferimento più autorevole per l’analisi del contesto esterno è secondo l’ANAC, il Rapporto elaborato da Transparency International pubblicato a gennaio 2024. Secondo il Rapporto l’Italia è al 42° posto su una classifica di 180 paesi nell’indice della percezione della corruzione 2023. L’anno precedente l’Italia occupava il 41° posto, mantenendosi sostanzialmente stabile.



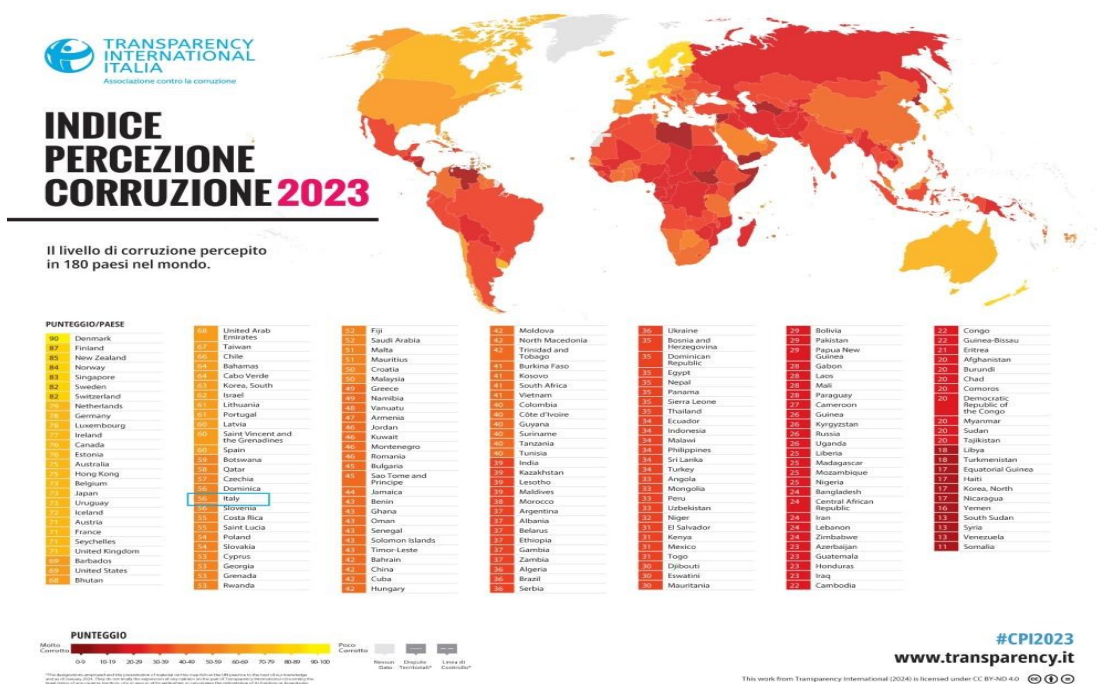
- nell'immagine il punteggio dei paesi europei -

L'indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo. Lo fa basandosi sull'opinione di esperti e assegnando una valutazione che va da 0, per i Paesi ritenuti molto corrotti, a 100, per quelli "puliti": il punteggio dell'Italia nel 2023 è 56, lo stesso dello scorso anno e del 2021, ben tre punti in più rispetto al 2020. Dal 2012 sono stati guadagnati 14 punti.

La media dei paesi dell'Europa occidentale è di 65 punti (peggiorata di un punto, rispetto ai 66 dello scorso anno).

I paesi meno corrotti del mondo secondo l'indice di Transparency sono la Danimarca (90 punti), la Finlandia (87) e la Nuova Zelanda (85).

In fondo alla classifica Somalia (punteggio 11), e Venezuela e Siria (punteggio 13).



- nell'immagine il livello di corruzione percepito nei 180 paesi considerati al 30/01/2024

Il Presidente ANAC ha sottolineato che “La corruzione in Italia non si risolve criticando l'indice di percezione, cioè il termometro che segna la febbre, e che resta uno strumento utile. Aggredire il termometro è sbagliato. Vanno usati tutti gli strumenti che vi sono a disposizione, compreso l'indice del rischio di corruzione elaborato da Anac, basato su dati oggettivi. Più combattiamo la corruzione, meglio stiamo tutti”.

Il Presidente di Anac ha poi richiamato all'importanza di una legge di regolamentazione delle lobby, di una normativa che eviti i conflitti d'interesse, stabilendo dei limiti. *“Il politico non può ricevere benefici da portatori d'interesse, altrimenti la sua decisione ne viene inficiata.”*

Busia ha sollecitato, poi, all'introduzione dell'obbligo del titolare effettivo per le imprese che partecipano alle gare pubbliche. *“Il pubblico deve sapere con chi ha a che fare, con chi contratta. È uno strumento essenziale per rendere trasparente l'intero processo degli appalti”*. Infine, Busia ha ricordato come *“Anac stia lavorando alla realizzazione di una Piattaforma unica della Trasparenza, che consentirà più trasparenza, minori costi e dispendio di tempi ed energie, e minori oneri amministrativi per le Pubbliche amministrazioni. Perché trasparenza è strumento di efficienza”*.

Quanto all'Intelligenza artificiale nel Codice dei Contratti il Presidente ricorda che il Codice prevede che le stazioni appaltanti possano automatizzare le proprie procedure di acquisto attraverso blockchain e intelligenza artificiale, nell'ottica della realizzazione di più elevati standard di efficienza. I fornitori di software devono già mettere a disposizione il codice sorgente, ma resta un delicatissimo problema di trasparenza algoritmica, legato alla conoscibilità delle motivazioni e dell'iter logico seguito per le decisioni pubbliche assunte con sistemi di intelligenza artificiale, alla loro giustiziabilità e, quindi, al rispetto di diritti costituzionalmente tutelati della persona.

Relativamente alle città italiane a maggiore rischio corruttivo si specifica infine che Anac, utilizzando 70 indicatori in grado di rilevare i livelli di istruzione, benessere economico, capitale sociale e criminalità, ha stilato una classifica con i seguenti risultati. Le prime 20 città italiane dove è più alto il “rischio corruzione” sono tutte nel Meridione: Enna prima assoluta, Crotone seconda, terza Palermo; poi Caltanissetta e Cosenza. Quindi Agrigento, Reggio Calabria, Catania Caserta, Napoli, Siracusa, Trapani, Taranto, Barletta-Andria-Trani, Foggia, Messina, Brindisi, Vibo Valentia, Salerno, Ragusa e Cosenza al ventesimo posto. Roma si posiziona al 57esimo posto su 106 totali. Tra le 10 province a minor rischio, si distingue Milano, seguita da Bologna, Modena, Ancona, Belluno, Trento, Parma, Monza e Brianza, Lecco e Padova.

Si ricorda inoltre Il quadro anticorruzione italiano fornito dalla Commissione Europea come si ricava dalla pubblicazione a luglio 2024 della Relazione sullo Stato di diritto 2024.

La Relazione, in particolare, si concentra sugli aspetti di maggior attualità nel dibattito:

- **Abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite:** secondo la Relazione, *“la criminalizzazione dell'abuso d'ufficio e del traffico di influenze illecite è prevista dalle convenzioni internazionali sulla corruzione ed è quindi uno strumento essenziale per le autorità di contrasto e le procure ai fini della lotta contro la corruzione”*. Inoltre, la *“riduzione dell'ambito di applicazione del reato di traffico di influenze illecite dovrebbe essere controbilanciata da norme più rigorose in materia di lobbying”*.
- **Corruzione, appalti e PNRR:** la Relazione riporta il numero di condanne nei confronti di persone fisiche per reati di corruzione (in leggero calo): nel 2022 furono 1.483, mentre nel 2023 sono diminuite a 1.361. Viene evidenziata la sussistenza di rischi di corruzione nel settore degli appalti pubblici, anche se la digitalizzazione dei contratti pubblici dovrebbe aumentare la trasparenza; i fondi PNRR sono considerati, specifica la Relazione, *“particolarmente esposti a possibili pratiche di corruzione e all'infiltrazione della criminalità organizzata”*.

- **Prescrizione:** la Relazione esamina la proposta di modifica dei termini di prescrizione.
- La Relazione dà conto delle preoccupazioni delle autorità giudiziarie che temono che la riforma, proposta a così poca distanza dalle precedenti, *“imponga un onere amministrativo per ricalcolare i termini di prescrizione applicabili a tutti i casi pendenti, con possibili conseguenze negative sulla durata dei procedimenti giudiziari e sull’assorbimento dell’arretrato”*, oltre a *“compromettere l’efficacia dell’azione penale e della decisione giudiziaria in merito ai reati, compresi i casi di corruzione ad alto livello”* (poiché “le proposte modifiche dei termini di prescrizione potrebbero ridurre il tempo disponibile per svolgere i procedimenti penali anche nei casi di corruzione”).
- **Conflitto di interessi:** la Relazione rileva che è stata approvata alla Camera, ed è attualmente all’esame del Senato, una proposta di legge che riguarda i parlamentari al contempo titolari di cariche di governo rispetto alla disciplina del conflitto di interessi e ai finanziamenti da parte di Stati stranieri.
- **Lobbying:** la Relazione, oltre alla sottolineatura della “esigenza” di inserire norme in tema di lobbying alla luce delle modifiche introdotte al reato di traffico di influenze illecite, rileva che la mancanza di una regolamentazione di queste attività “è percepita come una delle principali carenze nel sistema di integrità nazionale”, non registrandosi ad oggi ulteriori progressi nell’adozione di norme complessive sul lobbying e nell’istituzione di un’impronta legislativa

Tra le **raccomandazioni** formulate all’Italia, si cita in particolare:

- L’adozione di norme su conflitto di interessi, lobbying, protezione del segreto professionale e delle fonti giornalistiche;
 - L’adozione di norme in tema di finanziamento a fondazioni, associazioni politiche, partiti e campagne elettorali;
 - L’introduzione di meccanismi che assicurino un finanziamento dei media del servizio pubblico adeguato all’adempimento della loro missione di servizio pubblico e per garantirne l’indipendenza;
 - Il miglioramento del livello di digitalizzazione nelle sedi penali e nelle procure.
- Tra gli altri punti affrontati dalla Relazione va sottolineato:
- Il focus sul pluralismo e libertà dei media, anche rispetto al tema della pubblicazione delle intercettazioni e di alcune categorie di atti giudiziari oltre alla tutela della professione giornalistica;
 - L’approfondimento sulle questioni istituzionali e sul bilanciamento dei poteri, riportando lo stato della discussione sulla proposta di modifica costituzionale ed esprimendo preoccupazione sul frequente ricorso ai Decreti-Legge che potrebbe incidere sull’equilibrio dei poteri.

La prima fase per effettuare l’analisi del contesto esterno si sostanzia nell’acquisizione dei dati rilevanti. La Provincia di Ancona, non disponendo di banche dati statistiche proprie (fonti interne), ricorre a fonti esterne. Con il progetto “Misura la corruzione” l’ANAC ha appena messo a disposizione degli enti una serie di indicatori (red flags), che segnalano situazioni problematiche e misurano il rischio di corruzione nella PA. La strategia di azione del progetto si avvale di reti di collaborazione interistituzionale per garantire la massima trasparenza in ogni settore della Pubblica Amministrazione ed è oggetto di costante aggiornamento così da poter fornire indicatori il più attuali possibile.

Gli indicatori sono suddivisi in tre categorie: 1) Indicatori di contesto, raccolti in quattro domini tematici: criminalità, istruzione, economia e territorio e capitale sociale, 2) Indicatori appalti; 3) Indicatori comunali L'indice relativo alla corruzione per la Provincia di Ancona è pari a 0,21.

6.3 Analisi del contesto interno: il sistema di prevenzione della corruzione della Società

Attività svolte dalla Società, soci in affari e interazioni con pubblici ufficiali

La Società ha mappato i propri processi aziendali a rischio corruttivo all'interno dell'allegato 1 al presente PTPCT. Per ciascun processo sono stati individuati gli eventuali soci in affari e pubblici ufficiali con cui l'organizzazione entra in contatto, determinando una conseguente diversa valutazione del rischio corruttivo (maggiore nel caso di interrelazioni con soci in affari a rischio più elevato).

Per un dettaglio di tali aspetti e delle categorie di soci in affari e pubblici ufficiali con cui sono presenti interrelazioni si rinvia alla mappatura dei rischi.

Enti controllanti e controllati

Il capitale sociale di Viva Servizi S.p.A. è detenuto da 44 Comuni. Il Comune con la partecipazione maggiore è rappresentato dal Comune di Ancona, con il 39,94% del capitale.

Tutti i comuni soci, in quanto Pubbliche Amministrazioni, hanno predisposto uno specifico Piano anticorruzione e nominato un RPCT, assicurando in tal modo un'adeguata gestione dei rischi corruttivi. Inoltre in ossequio alla certificazione ISO 37001 tutti i Comuni hanno preso atto della policy aziendale in tema di prevenzione della corruzione ed i loro rappresentanti legali hanno sottoscritto la dichiarazione su "Conflitto di interessi e condanne penali Comuni soci" di cui alla modulistica Viva Servizi (Codice MT. DCS versione 1 del 28.10.2024).

Obblighi e adempimenti di legge, normativi e contrattuali

A livello normativo la Società è soggetta alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza richiamate nei paragrafi precedenti.

La Società, inoltre, è soggetta alle disposizioni contrattuali di cui alla convenzione stipulata con l'Autorità N. 2 Marche Centro Ancona per la gestione del servizio idrico integrato e alla disciplina definita dall'Autorità all'interno del Regolamento del SII, della carta dei servizi e delle delibere di regolamentazione di settore.

Dimensioni, struttura e autorità decisionale delegata

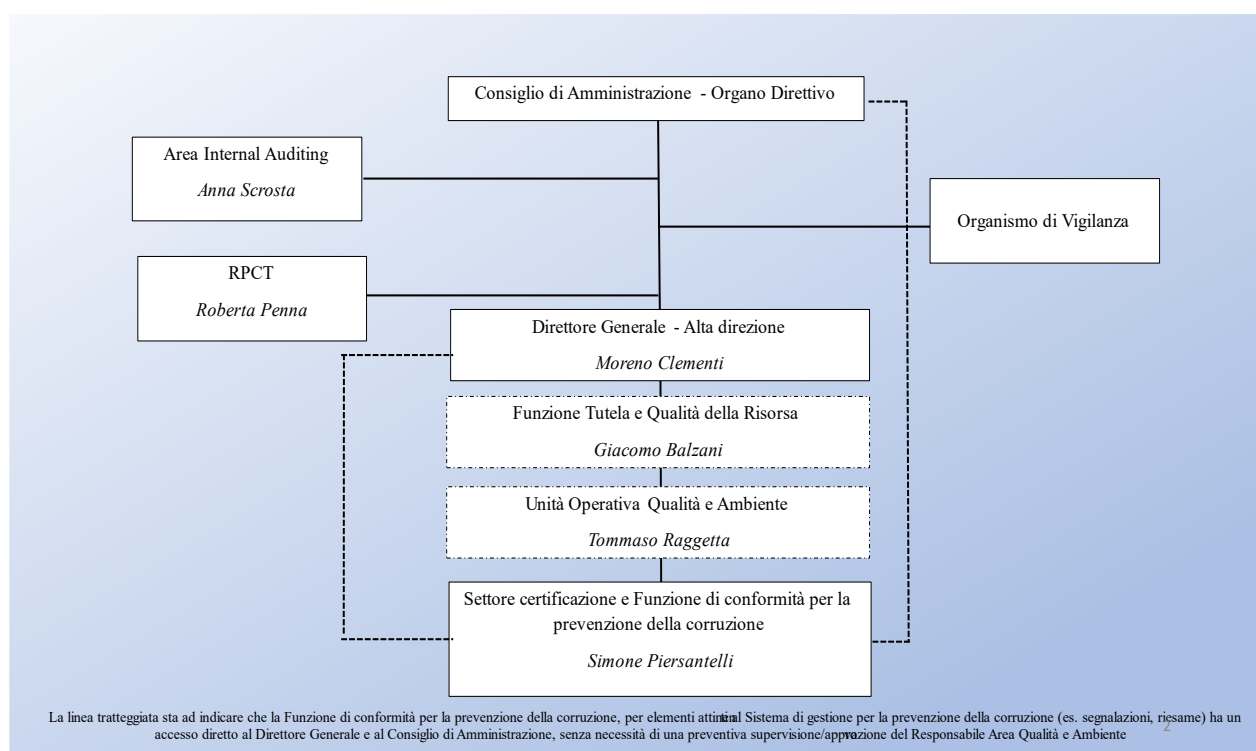
La Società ha approvato un proprio organigramma e mansionario aziendale, al fine di definire chiaramente le responsabilità attribuite alle diverse funzioni aziendali. Per l'analisi dell'organigramma aziendale e l'articolazione degli uffici si rinvia al paragrafo precedente nonché al sito internet (sezione Amministrazione trasparente – Organizzazione – Articolazione degli uffici).

La dotazione organica al 31/12/2023 è pari a 364 unità.

La Società ha mappato la distribuzione dei poteri tramite delega e/o procura all'interno di specifico registro aziendale. Per un dettaglio dei poteri conferiti tramite procura notarile si rinvia alla visura camerale.

In materia di prevenzione della corruzione il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato uno specifico organigramma e funzionigramma, dove sono indicati i ruoli rilevanti per prevenire rischi corruttivi e i ruoli a questi attribuiti nell'ambito del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.

Il sistema per la prevenzione della corruzione di VIVA Servizi, si basa sul seguente modello operativo e funzionale:



Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, (di seguito RPCT), già nominato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 05.10.2015, propone alla Direzione Aziendale, ai sensi della l.190/2012, le azioni di prevenzione, definisce i percorsi di formazione finalizzati all'approfondimento della norma e in generale alla diffusione della cultura dell'etica della legalità, assicura le condizioni per l'esercizio del diritto di accesso civico. Il RPCT svolge alcune attività in collaborazione con la Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione, nominata nella Società per supervisione l'implementazione del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. Inoltre, il RPCT collabora con l'organismo di vigilanza 231, in particolare nell'ambito della gestione delle attività di audit.

Sono individuati specifici referenti per la prevenzione della corruzione nei responsabili di Funzione. Questi collaborano con il RPCT e la Funzione di conformità anticorruzione nell'implementazione ed il monitoraggio del sistema della trasparenza e dell'anticorruzione della Società.

In particolare, i referenti, ciascuno per la rispettiva competenza:

- svolgono una funzione informativa e propositiva nei confronti del RPCT;
- vigilano sull'applicazione delle norme "anticorruzione", collaborando con il RPCT nella definizione e implementazione delle misure per la prevenzione della corruzione e nella verifica dell'efficace attuazione del PTPCT;
- contribuiscono, nel loro ambito di competenza, a divulgare i contenuti del Piano e del Codice Etico Comportamentale e a promuovere l'etica e la legalità;
- assicurano l'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni processate dalla propria Area o comunque di competenza della stessa;
- segnalano le eventuali non conformità, sia di natura tecnica che di altro genere e ogni altro elemento che possa rappresentare anche potenzialmente un fattore di rischio o un indicatore di eventuali eventi corruttivi.

Fatti salvi i ruoli specifici sopra delineati, il coinvolgimento di tutti i dipendenti nei processi di prevenzione della corruzione è considerato imprescindibile per il conseguimento degli obiettivi del Piano. La partecipazione dei dipendenti è assicurata, oltre che dai responsabili, anche attraverso la formazione generale e incontri specifici, con gli operatori più direttamente coinvolti nei processi a maggior rischio corruttivo e/o impegnati ad assicurare gli obblighi di trasparenza.

6.4 Valutazione del rischio

L'attività di analisi dei rischi sviluppata nell'Allegato 1 al PTPCT si articola in tre fasi costituite rispettivamente da:

1. identificazione dei processi a rischio corruttivo;
2. valutazione del grado di esposizione ai rischi;
3. azioni per mitigare i rischi.

Tali attività vengono svolte dal RPCT in collaborazione con la Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione e con il supporto dei Responsabili di Funzione ognuno per i processi di propria competenza.

La mappatura dei rischi, al termine delle attività sopra indicate, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (sia in fase di prima emissione che di successivi aggiornamenti).

Per quanto riguarda la fase di identificazione dei rischi corruttivi viene svolta un'analisi dei processi sensibili, tramite:

1. l'esame della documentazione aziendale;
2. lo svolgimento di interviste con i Soggetti ai quali è affidata la responsabilità gestionale dei processi sensibili.

Per processo sensibile vengono identificati:

- ☐ i soggetti aziendali coinvolti nella gestione dell'attività a rischio;
- ☐ gli stakeholder coinvolti, evidenziando, se si tratta di un socio in affari, la rischiosità di quest'ultimo;
- ☐ la presenza, nel processo sensibile, di interazioni con Pubblici Ufficiali / Incaricati di pubblico servizio;
- ☐ i rischi reato e le modalità ipotetiche di commissione dei reati.

La seconda fase riguarda la valutazione dei rischi.

Per stimare il livello di esposizione al rischio vengono valutati i seguenti aspetti:

- ☐ probabilità – criteri di determinazione – luoghi e settori in cui opera la società;
- ☐ impatto – incidenza economica del processo-dimensioni e struttura dell'organizzazione – interazione con soci in affari.

Si riporta nel seguito un dettaglio delle modalità di attribuzione dei punteggi sia per quanto attiene la probabilità che l'impatto.

Probabilità

PESI AI FATTORI DI PROBABILITA'	
40%	Incidenza economica del processo
20%	Manifestazione di illeciti in passato nel processo sensibile
10%	Dimensioni e struttura dell'organizzazione
10%	Luoghi e settori in cui opera la Società
20%	Interazione con soci in affari
100%	TOTALE

PUNTI	Incidenza economica del processo
1	Incidenza economica modesta (fra 0 euro annui e 20.000 euro annui)
3	Incidenza economica significativa ($\geq$ 20.000 euro annui e $<$ di 300.000 euro annui)
5	Incidenza economica molto elevata ($\geq$ 300.000 euro annui)

PUNTI	Manifestazione di illeciti in passato nel processo sensibile
1	Nessun evento illecito emerso in passato né a carico della Società né a carico di dipendenti, Direttore generale e Amministratori
3	Eventi illeciti emersi in passato conclusi con esito positivo per la Società ovvero per Amministratori, Direttore generale e dipendenti ovvero eventi con processo in corso e sentenza non ancora pronunciata
5	Eventi illeciti emersi in passato conclusi con sentenza di condanna per la Società o per Amministratori, Direttore generale e dipendenti

PUNTI	Dimensioni e struttura dell'organizzazione
1	Micro o piccola impresa, con sede in un unico luogo e controllo gestionali centralizzati, con elevato grado di controllo del proprio rischio corruttivo
3	Media impresa, con sedi localizzate in diverse zone territoriali e poteri (di acquisto, di rappresentanza, di spesa, ecc..) attribuiti a più soggetti con maggiore difficoltà di controllare i propri rischi corruttivi
5	Grande impresa, con sedi localizzate in diverse zone territoriali molto distanti fra loro (es multinazionale) e poteri (di acquisto, di rappresentanza, di spesa, ecc..) attribuiti a più soggetti con maggiore difficoltà di controllare i propri rischi corruttivi

PUNTI	Luoghi e settori in cui opera la Società
1	Luoghi e settori che risultano poco rischiosi secondo quanto emerge dai dati di contesto esterno
3	Luoghi e settori che risultano mediamente rischiosi secondo quanto emerge dai dati di contesto esterno
5	Luoghi e settori che risultano altamente rischiosi secondo quanto emerge dai dati di contesto esterno

PUNTI	Interazione con soci in affari
1	Assenza di interrelazioni con soci in affari
3	Soci in affari a rischio basso (Istituti finanziari, clienti del SII, fornitori di acquisti in contanti e con carta di credito)
5	Soci in affari a rischio medio/alto (Consulenti, Fornitori, Beneficiari di sponsorizzazioni, contributi ed erogazioni liberali, clienti per smaltimento rifiuti liquidi)

Impatto

PESI AI FATTORI DI IMPATTO	
50%	Disfunzionalità organizzative e gestionali
50%	Danno reputazionale
100%	TOTALE

PUNTI	Disfunzionalità organizzative e gestionali
1	Danno limitato alla singola attività. Importanza modesta/breve durata
3	Danno che si estende all'intero macro-processo/entità considerevole/breve o media durata
5	Danno che riguarda l'intera azienda/entità eccezionale/durata lunga

PUNTI	Danno reputazionale
1	Danno reputazionale non particolarmente significativo e notizia dell'evento diffusa solo tra pochi operatori economici
3	Danno reputazione significativo e notizia dell'evento diffusa nel territorio di riferimento
5	Danno reputazionale in grado di minare irreparabilmente l'immagine aziendale verso gli stakeholders e il territorio di riferimento

Tali fattori permettono di determinare la valutazione del rischio inerente, grazie alla moltiplicazione del punteggio ottenuto per la probabilità con quello ottenuto per l'impatto.

In seguito, attraverso l'analisi dei presidi in uso si perviene alla definizione del livello di rischio residuo come riportato nei seguenti schemi:

<u>VALUTAZIONE PRESIDI</u>		
<u>CRITERI</u>	<u>IDENTIFICATIVO</u>	<u>Punteggio</u>
<u>Segregazione delle attività ovvero suddivisione tra più addetti delle attività di processo</u>	<u>S</u>	<u>0-2 per ogni criterio</u>
<u>Tracciabilità a posteriori con apposita documentazione delle attività svolte e trasparenza</u>	<u>T</u>	
<u>Pianificazione documentata e/o regolazione</u>	<u>P</u>	
<u>Definizione delle responsabilità per l'attività</u>	<u>R</u>	
<u>Consistenza del controllo stabilita in base al livello gerarchico delle responsabilità di controllo nelle singole attività e/o alla presenza di controlli sugli output di processo da parte di più soggetti</u>	<u>L</u>	

<u>PUNTEGGI AI PRESIDI</u>		
<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>
<u>Criterio in gran parte disatteso</u>	<u>Criterio parzialmente applicato</u>	<u>Criterio ben applicato</u>

Il livello di rischio residuo viene calcolato come differenza fra la valutazione del rischio inerente e la valutazione del controllo preventivo in uso.

Al livello di rischio inerente e residuo viene attribuito un rating con la metodologia espressa nel seguito.

Punteggio rischio (0-25)	Rating	Descrizione
$0 \leq x \leq 2$	R	Remoto
$2 < x \leq 5$	B	Basso
$5 < x \leq 16$	M	Medio
> 16	A	Alto

Tale analisi permette di definire, conseguentemente, una graduatoria dei processi aziendali in funzione del livello di esposizione al rischio di corruzione di ciascuno.

Sulla base della valutazione del rischio residuo viene definito se accettare quest'ultimo ovvero se ridurlo.

Nelle ipotesi in cui il rischio non è considerato accettabile vengono definite delle nuove misure di prevenzione, in modo da cercare di ridurre la probabilità di accadimento dell'evento rischioso, ostacolando e rendendo più difficoltoso il compimento del reato che è stato ipotizzato.

Almeno con cadenza annuale, in occasione dell'aggiornamento del presente PTPCT, il RPCT e la Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione riesaminano il processo di valutazione dei rischi per verificare che rimangano valide le ipotesi sui rischi e le ipotesi su cui la valutazione del rischio si è basata.

Tale riesame ha lo scopo di verificare che i risultati ottenuti siano quelli attesi, che i risultati della valutazione del rischio siano in linea con le esperienze effettive, che le tecniche di valutazione siano applicate in modo appropriato e che i trattamenti del rischio siano efficaci.

Inoltre, ciascun soggetto Responsabile di processi sensibili è tenuto a comunicare al RPCT e alla Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione eventuali cambiamenti organizzativi che richiedano la modifica della valutazione del rischio.

Gli esiti del riesame vengono formalizzati, per il RPCT, all'interno della propria relazione annuale, e per la Funzione di conformità, all'interno del proprio riesame.

6.5 Il responsabile della prevenzione della corruzione.

L'art. 1 comma 7 della l. 190/2012 ha previsto la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) per tutte le Pubbliche amministrazioni. Tale previsione è stata estesa dal PNA agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Il legislatore non fornisce specifiche indicazioni sui requisiti soggettivi necessari per essere nominati RPCT. L'Autorità, considerati compiti e ruolo del RPCT, ritiene che quest'ultimo debba essere individuato in un soggetto che abbia dato nel tempo dimostrazione di un comportamento integerrimo. Ciò a tutela sia dell'immagine e del decoro dell'amministrazione, sia del prestigio dello stesso RPCT che potrà esercitare i propri compiti con maggior autorevolezza. Tale requisito deve essere valutato dall'amministrazione, caso per caso, avuto riguardo ad eventuali procedimenti penali e di rinvio a giudizio, a condanne in primo grado del giudice civile e del lavoro, a condanne erariali, a pronunce di natura disciplinare.¹

In particolare il RPCT: a) elabora la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico; b) definisce le procedure per formare i dipendenti operanti in particolari settori esposti alla corruzione; verifica l'attuazione del Piano; d) propone modifiche al Piano in caso di significative violazioni o di mutamenti nel contesto di rischio; e) verifica l'effettiva valutazione delle misure di prevenzione ed ella misura della rotazione degli incarichi; individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità.

Il RPCT inoltre vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi ed elabora la relazione annuale sull'attività svolta. Sui poteri del RPCT, l'Autorità si è già espressa con la delibera n. 840 del 2018.²

Recentemente con l'allegato 3 al PNA 2022 "Il monitoraggio: indicazioni per i PIAO e per i PTPCT" § 5, l'ANAC ha fornito un quadro d'insieme delle attività svolte dal RPCT e dei poteri ad esse connessi, con particolare riferimento: alla vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza; ai compiti ai sensi della disciplina sul whistleblowing; alle attribuzioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi; ai compiti e poteri in materia di Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) e di contrasto al riciclaggio.

A ciò si deve aggiungere l'obbligo: di vigilare sull'attuazione, da parte di tutti i destinatari, delle misure di prevenzione del rischio contenute nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO (cfr. Parte generale, del PNA); di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; di indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

I risultati dell'attività svolta, tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPCT o nella sezione apposita del PIAO, sono resi noti dal RPCT in una Relazione annuale da pubblicare sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Con l'introduzione della Piattaforma informatica ANAC di rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei PTPCT e sulla loro attuazione, è prevista anche la possibilità per i RPCT, che utilizzano tale Piattaforma, di avvalersi del servizio di generazione automatica della relazione annuale dopo aver completato l'inserimento dei dati relativi ai PTPCT e alle misure di attuazione. pubblicato sul sito.

¹ Riferimenti normativi: delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019; delibera ANAC n. 650 del 17 luglio 2019; Regolamento approvato con delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018; art. 7, co. 1, lett. da a) ad f) d.lgs. n. 235/2012.

² Tale delibera fornisce indicazioni generali sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

A fronte dei compiti attribuiti, la L.190/2012 prevede delle consistenti responsabilità per il caso di inadempimento da parte del RPCT.

In particolare, all'art. 1, c. 8, si prevede una responsabilità per la mancata predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione e di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti.

La responsabilità è esclusa se il responsabile della prevenzione prova di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di prevenzione e di averne osservato le prescrizioni ed aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

Per completezza del quadro delle responsabilità in capo al responsabile della prevenzione si segnala:

- (in qualità di responsabile – anche - della trasparenza) una responsabilità per la violazione degli obblighi di trasparenza art. 46 del d.lgs. n. 33 del 2013;
- il mancato rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi (art. 15 del d.lgs. 39/2013).

Il provvedimento di nomina è di competenza del Consiglio di Amministrazione (CdA), quale organo d'indirizzo politico. VIVA Servizi ha nominato quale proprio RPC l'avv. Roberta Penna Responsabile della Funzione Legal & Procurement della società, quale Dirigente in servizio.

La legge non individua la durata dell'incarico del RPCT. Al fine di evitare, tuttavia, che l'attività del RPCT possa essere compromessa da una situazione di precarietà, tale incarico deve avere una durata minima ragionevole. Ciò consente: di garantire la stabilità necessaria per mettere a frutto le competenze acquisite, portando a termine almeno un ciclo di programmazione triennale; di assicurare un criterio di rotazione/alternanza tra più dirigenti nel ruolo, la definizione della durata dell'incarico e la disciplina della temporanea assenza e dei periodi di *vacatio*, la previsione di una tutela rafforzata in caso di revoca dell'incarico o di adozione di misure discriminatorie la previsione di un necessario supporto operativo. Laddove l'incarico di Responsabile si configuri – come di norma - quale incarico aggiuntivo a dirigente già titolare di altro incarico, la durata prevista è altamente raccomandato non sia inferiore a quella del contratto sottostante all'incarico già svolto e, comunque, nel rispetto del limite temporale di tre anni, prevedendo eventualmente una sola proroga.

La formazione riveste un ruolo strategico nella prevenzione della corruzione e deve coinvolgere tutti i soggetti che partecipano, a vario titolo, alla programmazione e attuazione delle misure, in primo luogo, il RPCT.

Dall'espletamento dell'incarico di RPCT non può derivare l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate all'effettivo conseguimento di obiettivi di performance predeterminati. Tale principio vale anche nel caso in cui le funzioni di RPCT siano affidate ad un titolare di posizione organizzativa.

Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, l'organo di indirizzo dispone «le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei» al RPCT.

Dall'esperienza di vigilanza condotta da ANAC e dall'analisi dei dati sulla Piattaforma ANAC, è emerso che permangono ancora diverse criticità circa il supporto allo svolgimento del ruolo di RPCT. In tal senso, è stata rilevata la mancata istituzione (soprattutto negli enti di piccole dimensioni) o il sottodimensionamento dell'ufficio/struttura di supporto, ovvero l'insufficiente predisposizione da parte dell'organo di indirizzo di modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei al RPCT.

Laddove possibile, è opportuno che l'organo di indirizzo doti il RPCT di un ufficio appositamente dedicato al supporto del RPCT, con adeguato personale, risorse strumentali e finanziarie.

Si evidenzia che la Società sta procedendo ad implementare un Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. Questo ha determinato la nomina di una Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione. Quest'ultima e il RPCT collaborano in specifiche attività di gestione dei rischi corruttivi, come specificato nei diversi paragrafi del presente Piano.

6.6 Gli altri soggetti coinvolti

Il Consiglio di Amministrazione (CdA)

Il CdA di VIVA Servizi è l'organo di indirizzo che nomina il responsabile della prevenzione della corruzione e vigila sul suo operato e sull'efficacia dell'azione svolta.

Il CdA approva il Piano della prevenzione della corruzione e ogni proposta di aggiornamento e modifica dello stesso. Il CdA riceve e prende atto dei contenuti della relazione annuale predisposta dal responsabile con il rendiconto dettagliato sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel piano. Il CdA interviene in caso di assenza temporanea/impedimento del RPC.

I Responsabili delle aree a rischio corruzione

Ai responsabili titolari dei Processi/Attività a rischio corruzione individuati nel presente Piano sono attribuite le seguenti responsabilità:

- svolgono attività informativa nei confronti del responsabile della prevenzione;
- partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando con il responsabile per individuare le misure di prevenzione;
- assicurano l'osservanza del Codice Etico e l'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel Piano;
- adottano le misure gestionali finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e la mobilità del personale.

Dipendenti/Collaboratori

I dipendenti e i collaboratori esterni partecipano al processo di gestione del rischio, osservando le misure contenute nel Piano, segnalando le situazioni d'illecito al proprio responsabile o alla Funzione People & Trasformation ed i casi di conflitto di interessi.

7

RASA

In ossequio alle prescrizioni dell'ANAC è stato Individuato il Responsabile Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA).

RPD

Sono stati altresì individuati i Responsabile per la pubblicazione dei dati sul sito quali referenti per ogni singola Area come indicato nell'Allegato 2.

Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione

Supervisiona la progettazione e l'attuazione da parte della Società del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.

Tenendo in considerazione l'assetto organizzativo di VIVA Servizi, riportato analiticamente all'interno del M.O.G. 231 è possibile individuare i soggetti dipendenti che, unitamente agli organi sociali, collaboratori e consulenti sono destinatari della normativa descritta al capitolo precedente e debbono, pertanto, attenersi ai comportamenti che se ne desumono.

Tutti i destinatari, come sopra indicati, devono osservare, per quanto applicabile a ciascun soggetto, le regole di condotta prescritte nonché rispettare, ciascuno per il proprio ambito di competenza, le procedure specifiche richiamate adottando comportamenti idonei al fine di prevenire qualunque situazione illegale o non conforme ai principi che la società intende perseguire con l'adozione del presente documento. I soggetti terzi (fornitori, consulenti, partner commerciali) sono destinatari delle previsioni previste nei limiti di quanto espressamente formalizzato attraverso la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali.

6.7 Identificazione delle attività sensibili.

Secondo la metodologia di analisi del rischio indicata al paragrafo precedente è stata sviluppata la mappatura dei processi aziendali a rischio corruttivo, di cui all'allegato 1 al PTPCT. A livello di sintesi si riportano nel seguito i principali processi sensibili individuati:

- 6.7.1 Selezione e assunzione di personale
- 6.7.2 Gestione del personale
- 6.7.3 Gestione omaggi e spese di rappresentanza
- 6.7.4 Affidamento di consulenze e prestazioni professionali escluse dall'applicazione del Codice degli appalti
- 6.7.5 Affidamento di beni, servizi e lavori
- 6.7.6 Gestione finanziaria
- 6.7.7 Gestione beni aziendali
- 6.7.8 Gestione magazzino
- 6.7.9 Gestione comunicazione
- 6.7.10 Gestione clienti
- 6.7.11 Gestione scarichi industriali
- 6.7.12 Gestione contenzioso
- 6.7.13 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- 6.7.14 Gestione servizi informatici

Il PNA 2022 ha suggerito di inserire all'interno del PTPCT anche la mappatura dei rischi antiriciclaggio e le relative misure di gestione del rischio, richieste dall'art. 10 del d.lgs. 231/2007. Si sottolinea che l'analisi dei rischi in materia di riciclaggio è stata svolta all'interno del Modello 231, in particolare all'interno della "Parte speciale reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" e della "Matrice risk assesment 231", ai quali si rinvia.

Per un dettaglio, per i processi sensibili al rischio "*corruzione*" sopra indicati, dei rischi e delle misure di contenimento del rischio adottate e da attuare si rinvia all'allegato 1 al PTPCT "Risk assesment".

6.8 Monitoraggio.

In base agli aggiornamenti al PNA si evidenzia che *“Le aziende ... [debbono individuare] le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico”*.

In base agli Orientamenti ANAC 2022, *“significativa è anche l’adozione di un sistema improntato al monitoraggio periodico per la valutazione dell’effettiva attuazione e adeguatezza rispetto ai rischi rilevati delle misure di prevenzione. Tale attività è risultata infatti proficua in termini di generale e continuo miglioramento sia della funzionalità del sistema di prevenzione sia della complessiva attività amministrativa dell’ente ...”*.

Il monitoraggio sullo stato di avanzamento delle attività di prevenzione della corruzione, in materia di trasparenza amministrativa e di accesso agli atti previste dal presente PTPCT è attuato tramite:

- 1) lo svolgimento di audit periodici;
- 2) l’analisi di specifici indicatori di monitoraggio per i processi sensibili mappati nel risk assesment;
- 3) la predisposizione di specifiche reportistiche da parte della Funzione di conformità anticorruzione (riesame almeno con cadenza annuale), del RPCT (relazione annuale), del Direttore Generale (riesame almeno con cadenza annuale) e del CdA (riesame almeno con cadenza annuale).

Gli audit rilevanti per la prevenzione dei rischi corruttivi sono programmati annualmente dal RPCT in collaborazione con la Funzione di conformità per la prevenzione.

Gli indicatori di monitoraggio sui diversi processi sensibili sono raccolti dalla Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione e rendicontati da quest’ultima all’interno del proprio riesame del sistema di gestione.

7 CONFLITTO DI INTERESSE

L’art. 1, comma 41, della l. 190/2012 ha introdotto l’art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, rubricato “Conflitto di interessi”. La disposizione stabilisce che *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.”*

La norma contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endo-procedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente.

8 LE MISURE OBBLIGATORIE EX L.190/2012

Ai sensi del DPR n.62/2013, le misure obbligatorie devono essere rispettate oltre che da tutti i dipendenti, sia a tempo indeterminato che determinato, sia strutturati che in posizione di distacco, da coloro che hanno con VIVA Servizi un rapporto di collaborazione o consulenza nonché dai soggetti alle dipendenze di soggetti giuridici che operano all'interno della società in quanto titolari di contratti di appalto o convenzionali.

8.1 Formazione dei dipendenti

La formazione continua e sistematica è gestita in VIVA Servizi, in conformità al proprio sistema di gestione certificato, attraverso la pianificazione annuale e la successiva programmazione e attuazione degli interventi formativi.

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità considerati nel presente documento.

Si ritiene pertanto indispensabile definire nel piano annuale della formazione specifica attività formativa avente ad oggetto anche i contenuti del presente Piano.

La programmazione dell'attività formativa in materia di prevenzione della corruzione è coordinata tra il RPCT e la Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione e comunicata all'ufficio formazione. In termini generali si riporta nel seguito la metodologia che deve essere presa in considerazione per pianificare annualmente la formazione:

- I dipendenti che sono chiamati ad operare negli uffici che oggettivamente sono a rischio corruzione dovranno partecipare ad uno specifico programma di formazione;
- Comunicazione generale: diffusione a tutto il personale dei principi normativi e contestualizzazione dei profili di rischio legati all'attività della società;
- Formazione periodica: formazione erogata in occasione di nuove assunzioni o di assegnazioni di nuove mansioni.

Il piano formativo deve contemplare almeno le seguenti tematiche:

- Contesto normativo di riferimento (a titolo non esaustivo legge n. 190/2012, Piano Nazionale Anticorruzione, D.lgs. 33/2013, etc.): aspetti tecnici e conseguenze pratiche sulle società di diritto privato in controllo pubblico;
- Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dalla società;
- Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti in ambito della prevenzione;
- Incarichi a rischio con l'approfondimento delle mansioni maggiormente esposte al rischio corruzione;
- Codice di comportamento;
- Procedure aziendali in essere a presidio del rischio corruzione (comprese quelle specificatamente contemplate dal M.O.G. 231);
- Trasparenza ed Integrità: procedure in essere e il ruolo del sito web istituzionale della società (contenuti obbligatori, accessibilità, etc.);
- Flussi informativi;

- Sistema disciplinare di riferimento;
- M.O.G. 231 specificatamente sulla parte speciale dei reati contro la Pubblica Amministrazione e dei reati societari.

8.2 Codice Etico Comportamentale

Viva Servizi ha adottato il Codice Etico ai sensi del D.Lgs. 231/2001. (rev. 3 approvata dal CdA il 09.12.2020)

Il Codice Etico rappresenta uno degli strumenti essenziali del Piano di prevenzione della corruzione poiché le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tale via, indirizzano l'azione amministrativa.

Sull'argomento, il PNA dispone di tenere conto delle linee guida della CIVIT, di condividerne i contenuti con la partecipazione degli stakeholders; di prevedere regole comportamentali specifiche e calibrate sulle diverse professionalità. L'approccio è concreto e chiaro in modo da far comprendere con facilità il comportamento eticamente e giuridicamente adeguato nelle diverse situazioni critiche. Devono essere programmate adeguate iniziative di formazione.

Rispetto alle indicazioni contenute nelle Linee guida della ANAC/CIVIT (Delibera n. 75/2013) il Codice Etico ha introdotto i seguenti aspetti:

- rinvio, nel codice etico, alle misure contenute nel Piano di prevenzione della corruzione, specificando gli obblighi di collaborazione dei dipendenti con il Responsabile per la prevenzione della corruzione;
- rinvio, nel codice etico, agli adempimenti attuati e programmati per la trasparenza e l'integrità, prevedendo regole volte a favorire un comportamento collaborativo da parte dei titolari degli uffici tenuti a garantire la comunicazione e l'accesso civico;
- miglioramento della gestione del conflitto di interesse.

L'eventuale violazione del Codice Etico costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 1, c. 14, l. 190/2012.

8.3 Sistema disciplinare

Per una efficace e credibile attuazione del presente Piano nonché del Piano di Trasparenza ed Integrità e delle procedure da esso richiamate, è stato introdotto un sistema disciplinare di natura sanzionatoria rivolto al personale ed ai collaboratori esterni in ambito anticorruzione.

Il sistema disciplinare da attuare è lo stesso di quello previsto dal M.O.G. 231 adottato dalla Società che si richiama espressamente in quanto i meccanismi operativi ivi riportati e le finalità sono idonei alla prevenzione e al ruolo di deterrente per la promozione di comportamenti illeciti in ambito corruttivo.

Il sistema è altresì assicurato attraverso i controlli previsti dal Codice Etico al capitolo 4 in conformità alle obbligazioni contrattuali del personale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice civile.

Al mancato rispetto delle prescrizioni del Codice Etico o dei comportamenti indicati nelle parti speciali del M.O.G. 231 consegue l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste, secondo il principio di tempestività e immediatezza della contestazione, senza attendere l'esito dell'eventuale giudizio istaurato innanzi le competenti Autorità Giudiziarie.

8.4 Rotazione del personale

Relativamente all'obbligo della rotazione del personale si fa integrale rinvio ai dati contenuti nell'analisi effettuata e pubblicata sul sito istituzionale.

8.5 Misure per procedimenti penali in corso

In ottemperanza alle previsioni dell'articolo 3, comma 1, della Legge 97/2001, la Società attua le seguenti misure nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti (a tempo determinato o indeterminato):

- a) trasferimento di ufficio nel caso di rinvio a giudizio per uno dei reati previsti dall'art. 3 comma 1 della Legge 97/2001 secondo le modalità previste dalla legislazione vigente. Il trasferimento perde efficacia nel caso in cui intervenga una sentenza di proscioglimento o di assoluzione, ancorché non definitiva, e in ogni caso decorsi cinque anni dalla sua adozione. Tuttavia, la Società, *“in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo”*, *“può non dare corso al rientro”*;
- b) collocazione in posizione di aspettativa o di disponibilità con diritto al trattamento economico in godimento nel caso di impossibilità ad attuare il trasferimento di ufficio (in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi);
- c) sospensione dal servizio in caso di condanna per uno dei reati di cui al punto a) anche con sentenza non definitiva. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato;
- d) estinzione del rapporto di lavoro o di impiego secondo le modalità previste dall'art. 5 della Legge 97/2001 nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna per uno dei reati di cui al punto a), ancorché con pena condizionalmente sospesa.

I dirigenti e i dipendenti che prestano la loro attività per Viva Servizi, nel caso di rinvio a giudizio per uno dei reati previsti all'art. 3, comma 1 della Legge 97/2001 devono informare, nel termine massimo di 5 giorni, il RPCT ed offrono la massima collaborazione per le analisi che la Società dovrà svolgere.

8.6 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – il c.d. “pantouflage”

L'art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, contempla l'ipotesi relativa alla cd. incompatibilità “successiva al rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione” (“pantouflage”) introducendo all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, il comma 16-ter, *“ I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, c. 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.*

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

A tale proposito è intervenuta l’ANAC con l’orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015, che recita nel modo seguente: *“Le prescrizioni ed i divieti contenuti nell’art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, che fissa la regola del c.d. pantouflage, trovano applicazione non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e negoziali per conto della PA, ma anche ai dipendenti che - pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri - sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente”.*

L’ANAC ha specificato ulteriormente la disciplina del pantouflage all’interno del PNA 2022. In attuazione delle disposizioni sopra citate dovranno essere verificate le seguenti misure:

1. nei contratti di assunzione del personale a tempo indeterminato è inserita la clausola che prevede l’impegno al rispetto del divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con il contributo e/o l’apporto decisionale del dipendente;
2. nei bandi di gara è inserita la condizione soggettiva, da autocertificare a cura del legale rappresentante, pena l’esclusione dalla procedura di affidamento, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi di alcun genere nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione a soggetti che, in qualità di pubblici dipendenti hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali in procedimenti che hanno interessato la ditta.

Un ruolo chiave è svolto sicuramente dal RPCT anche in materia di *pantouflage*.

In particolare, il RPCT, alla luce dei compiti ad esso attribuito in materia di inconferibilità e incompatibilità, è chiamato a verificare la corretta attuazione delle misure di prevenzione del *pantouflage*, anche attraverso attività volte ad acquisire di informazioni utili, come, ad esempio, la consultazione delle banche dati liberamente accessibili da parte delle amministrazioni e, eventualmente, la richiesta all’Agenzia delle entrate circa l’esistenza di redditi da lavoro dell’ex dipendente pubblico.

Per lo svolgimento di tali compiti, Il RPCT può avvalersi della collaborazione degli uffici competenti dell’amministrazione (ad esempio, l’ufficio del personale o l’ufficio gare e contratti). Il RPCT potrebbe poi svolgere una funzione consultiva di supporto, quale ausilio all’interno dell’amministrazione, per chiarire, anche a seguito di richiesta da parte del dipendente pubblico che sta per cessare dal servizio, quali siano le eventuali ipotesi di violazione del divieto di *pantouflage* con riguardo all’attività esercitata presso l’amministrazione di appartenenza.

Resta ferma la facoltà del Responsabile di rivolgersi ad ANAC per un parere in merito a determinate fattispecie, qualora permangano dubbi sull’correcta applicazione della norma in materia (per i dettagli cfr. Parte generale, “Il Pantouflage”, § 3.2. del PNA ANAC 2022).

9 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Oltre alle suddette precauzioni al fine di garantire la massima applicazione delle regole anticorruzione e di trasparenza sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento, cui i Destinatari, sia nel caso in cui rivestano la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sia nel caso in cui agiscano in veste privatistica, devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività.

Tali principi vanno, ovviamente, proporzionati al ruolo di società a partecipazione totale pubblica che VIVA Servizi riveste.

Le attività devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione e Gestione, espressione dei valori e delle politiche della Società.

In linea generale il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, trasparenza, comunicazione e separazione dei ruoli.

Conformemente a quanto previsto nelle procedure, e nelle norme aziendali, è fatto obbligo di instaurare e mantenere ogni rapporto con la P.A. e con soggetti privati sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi; a tal fine a tutti i destinatari:

- è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nel presente Piano;
- è fatto divieto di violare i principi e le procedure aziendali elaborate dalla Società per prevenire i reati nei rapporti con la P.A. e, in particolare, il fenomeno della corruzione;
- è fatto obbligo di prestare la massima collaborazione a tutti i soggetti che svolgono attività di verifica e controllo;
- è fatto divieto di discriminare il dipendente che effettui eventuali segnalazioni.

Al fine di prevenire la corruzione, nonché la commissione di tutti i reati previsti nel precedente capitolo dedicato alla corruzione, anche qualora non costituiscano presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente, è altresì fatto obbligo di:

- rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza nello svolgimento delle proprie mansioni, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;
- esercitare i propri compiti orientando l'azione aziendale alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di eventuali risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività della società deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati;
- evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della società. Eventuali prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

Tutti i Destinatari sono tenuti, nella gestione dei rapporti diretti ed indiretti con la Pubblica Amministrazione, a rispettare le regole di comportamento che seguono:

- l'instaurazione ed il mantenimento da parte dei Destinatari di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, nonché la gestione di qualsiasi attività che comporti lo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, devono essere caratterizzati dal pieno rispetto dei ruoli istituzionali e delle previsioni di legge esistenti in materia, delle norme comportamentali richiamate dal presente documento, dando puntuale e sollecita esecuzione alle sue prescrizioni ed agli adempimenti richiesti;
- i rapporti instaurati da esponenti della Società con soggetti terzi incaricati di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, devono essere gestiti in modo uniforme e nel pieno rispetto delle disposizioni aziendali applicabili;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da soggetti qualificati e idonei;
- nel caso in cui dovessero verificarsi eventi straordinari, ossia criticità relative all'applicazione del Piano, non risolvibili nell'ambito della ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari sono tenuti a segnalare immediatamente l'accaduto ai rispettivi responsabili e, contemporaneamente, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione per le azioni del caso, ciascuno per le proprie rispettive competenze.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

- il personale non deve dar seguito a eventuali tentativi di concussione in cui sia coinvolto un funzionario della Pubblica Amministrazione;
- nell'ambito del processo di assunzione, è fatto divieto di favorire soggetti i quali, direttamente o indirettamente, svolgano attività o ruoli legati alla Pubblica Amministrazione;
- la stipula da parte della Società di contratti/convenzioni con Pubbliche Amministrazioni deve essere condotta in conformità con la normativa vigente, nonché con i principi, i criteri e le disposizioni dettate dalle disposizioni organizzative e dalle procedure aziendali;
- gli adempimenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia, delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico e delle prescrizioni del M.O.G. 231 -Parti speciali;
- gli adempimenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse. I relativi documenti devono essere elaborati in modo puntuale, chiaro, oggettivo ed esaustivo;
- nei casi in cui adempimenti o comunicazioni siano effettuate utilizzando sistemi informatici/telematici della Pubblica Amministrazione, sono vietati alterazioni o interventi sui sistemi utilizzati di qualunque tipo o genere;
- è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- è fatto divieto di alterare la rendicontazione relativa alla gestione delle suddette somme;
- in tutti i casi in cui la Società ricorra a sovvenzioni o finanziamenti da parte della Pubblica Amministrazione (es., per l'organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento dedicati ai dipendenti), gli incaricati della predisposizione della documentazione necessaria devono assicurare la correttezza e completezza delle informazioni riportate nella documentazione allegata. I responsabili della gestione e dell'utilizzo delle risorse ottenute dovranno assicurare che tali risorse vengano utilizzate nel rispetto della destinazione ad esse attribuita;

- l'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi, nell'ambito di tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, devono essere caratterizzati dal massimo grado di trasparenza a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità della funzione o servizio;
- nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative, il dipendente non deve sfruttare, né menzionare la posizione che ricopre all'interno di VIVA Servizi per ottenere utilità che non gli spettino;
- nello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio è fatto obbligo di assicurare ai terzi la piena parità di trattamento a parità di condizioni;
- è fatto obbligo di astenersi da azioni arbitrarie o da azioni che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori;
- gli incarichi conferiti a collaboratori e/o consulenti esterni devono essere sempre redatti per iscritto, con l'evidenziazione di tutte le condizioni applicabili e l'indicazione del compenso pattuito;
- nel corso di eventuali ispezioni svolte dalla Pubblica Amministrazione i dipendenti devono tenere un comportamento etico e collaborativo. I dipendenti sono tenuti ad informare il proprio superiore gerarchico dell'inizio dell'ispezione. Possono essere forniti documenti alla Pubblica Amministrazione unicamente se quest'ultima è in possesso di adeguata richiesta, da valutare a seconda del tipo di ispezione in corso. Le informazioni fornite agli ispettori devono essere veritiere e rappresentare fedelmente la realtà aziendale.

Rapporti con i terzi - Corruzione passiva

- nel testo dei contratti stipulati con soggetti terzi deve essere contenuta un'apposita dichiarazione con cui gli stessi dichiarano di aver preso visione e di accettare il contenuto delle regole anticorruzione interne e di essere soggetti all'obbligo di rispettare le prescrizioni in esse contenute e di astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D.lgs. 23/2001 o comunque in contrasto con la l. 190/2012;
- è fatto divieto di effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore dei consulenti, dei collaboratori esterni, dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nella prassi vigente in ambito locale;
- l'assunzione, da parte della Società, di personale o collaboratori deve seguire regole di valutazione della professionalità, preparazione tecnica ed esperienza maturate;
- la retribuzione complessiva deve essere in linea con quanto già applicabile a figure di analoga funzione e responsabilità.
- è fatto divieto ai Destinatari, di ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali o vantaggi di qualsiasi altra natura ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia o accettarne la promessa. In particolare, non possono essere accettati omaggi di valore superiore a 150 euro, inteso come limite annuo per soggetto erogatore l'omaggio stesso;
- qualunque dipendente che riceva omaggi o vantaggi di qualsiasi natura non compresi nelle fattispecie consentite è tenuto a restituirli e a darne comunicazione al RPCT e alla Funzione di conformità anticorruzione;

- è fatto obbligo di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
- è fatto obbligo di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni ad attività che possano coinvolgere:
 - interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado;
 - interessi di persone con le quali si abbiano rapporti di frequentazione abituale;
 - interessi di soggetti od organizzazioni con cui il dipendente o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
 - interessi di soggetti o di organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
 - in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
- è fatto obbligo di assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

Misure specifiche per particolari rischi suggerite da ANAC

Relativamente ai rischi precedentemente descritti, oltre a quanto già rilevato ANAC suggerisce le seguenti misure:

Gestione del personale

- predisporre un regolamento per il sistema premiante e per la rotazione/segregazione delle funzioni;
- adottare procedura su “segregazione dei ruoli” ovvero su possibile rotazione del personale.

Gestione Contratti pubblici

- introdurre obbligo di motivazione in fase di programmazione;
- programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture;
- controllo periodico e monitoraggio dei tempi in ordine alle scadenze contrattuali;
- procedure interne per individuare criteri di rotazione nella nomina del RUP;
- obbligo di motivazione nella determina in ordine alla scelta della procedura;
- audit sui bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC;
- obbligo di dettagliare nel bando di gara i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta;
- sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti sulla assenza di interessi personali;
- obbligo di trasparenza e pubblicità delle nomine dei componenti la commissione di gara;
- rilascio da parte dei componenti la commissione delle dichiarazioni di cui all'art. 93 d.lgs. 36/2023 (Nuovo Codice Appalti);
- obbligo di preventiva pubblicazione on line delle sedute di gara;

- check list di verifica relativa ai tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita;
- controllo sull'applicazione delle penali per il ritardo;
- istruttoria interna sulla legittimità della variante;
- adozione di sistemi di controlli sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne la rotazione e le competenze.

10 FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI

A livello normativo, in Italia, l'istituto giuridico del whistleblowing è disciplinato dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", il quale ha abrogato le precedenti disposizioni normative in materia, indicate nell'elenco seguente:

- l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165;
- l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- l'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179.

Al fine di disciplinare le modalità di gestione dei canali di segnalazione interni è stato approvato, dal Consiglio di Amministrazione, uno specifico Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie (Whistleblowing), pubblicato al seguente link: <https://vivaservizi.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/segnalazione-illeciti/regolamento-whistleblowing.html>, a cui si rinvia.

Le segnalazioni interne, come previsto dal Regolamento, possono essere inviate al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Viva Servizi.

A seguito della ricezione delle segnalazioni, nell'ipotesi in cui queste ultime riguardino atti di corruzione tentati, certi o presunti, oppure qualsiasi violazione o carenza concernente il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, il RPCT procede ad informare la Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione, assicurando il rispetto della tutela del segnalato così come previsto nei paragrafi successivi.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, quale segnalazione di whistleblowing, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate. Il RPCT informa la Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione (ove pertinente) dell'avvio dell'istruttoria. Il RPCT informa la Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione (ove pertinente) della conclusione dell'istruttoria.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, informando anche la Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione (ove pertinente).

Qualora, invece, il RPCT ritenga fondata la segnalazione deve comunicare l'esito dell'indagine al Direttore Generale, al CdA e alla Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione, ognuno secondo le rispettive competenze.

11 INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

Inconferibilità di incarichi e funzioni

Il quadro normativo prevede inoltre una disciplina specifica della materia delle inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, funzionale alla prevenzione di fenomeni di corruzione.

Il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, adottato in attuazione della delega contenuta nei commi 49 e 50 dell'art. 1.190/2012, ha previsto le fattispecie di:

- inconferibilità, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
- incompatibilità, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzopolitico.

All'atto del conferimento dell'incarico i vertici aziendali e i titolari di incarichi presentano una dichiarazione sulla insussistenza delle possibili cause di inconferibilità/incompatibilità che deve essere aggiornata annualmente e pubblicata sul sito istituzionale.

L'Unità organizzativa competente provvede ad acquisire le dichiarazioni ed effettua i necessari controlli, anche richiedendo ai competenti uffici giudiziari il certificato del casellario giudiziale. Qualora venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, se ne dovrà dare informativa formale al RPCT che provvede a contestare all'interessato l'esistenza della situazione di incompatibilità, dandone comunicazione alla Direzione conferente l'incarico ai fini dell'accertamento e della eventuale responsabilità disciplinare.

Il RPCT ha infatti compiti di vigilanza anche sul rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. Il RPCT ha proprie capacità di intervento, anche sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e, per i soli casi di inconferibilità, dell'applicazione di misure interdittive.

A tali compiti si aggiungono quelli di segnalazione di violazione ad ANAC. In particolare, nell'ipotesi in cui l'Autorità, d'ufficio o a seguito di segnalazione, abbia attivato un procedimento di vigilanza e abbia accertato l'inconferibilità dell'incarico, il RPCT, nell'esercizio delle prerogative ad esso attribuite, non avvia un distinto e autonomo procedimento in ordine all'ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità come accertata da ANAC, ma è tenuto a:

- comunicare al soggetto cui è stato conferito l'incarico la causa di inconferibilità accertata da ANAC e la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto;
- adottare i provvedimenti conseguenti;
- contestare la causa di inconferibilità ai componenti dell'organo che ha conferito l'incarico e avviare il procedimento nei loro confronti volto all'applicazione della sanzione inibitoria tenendo presente che i medesimi componenti sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati;
- nel caso in cui la dichiarazione resa dall'interessato sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità risulti mendace, avviare, con il supporto dell'amministrazione, il procedimento ai fini dell'applicazione della sanzione.

Il RPCT, una volta accertata la violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art.15 del D.Lgs.n.39/2013 provvede a segnalare il caso all'ANAC, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.n.39/2013 è pubblicato sul sito istituzionale.

Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del D.Lgs.n.39/2013 e i relativi contratti sono nulli. L'eventuale insorgenza di una situazione di incompatibilità ai sensi del D.Lgs.n.39/2013 successivamente al conferimento dell'incarico comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato da parte del RPCT.

Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico per un periodo di cinque anni.

Ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs.165/2001 "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissione e nelle assegnazioni agli uffici" introdotto dall'art. 1, c. 46, l. 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Al fine di consentire all'Amministrazione acquisire la conoscenza di tali situazioni, i dipendenti interessati da provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali hanno l'obbligo di informare tempestivamente il proprio dirigente. La Direzione Aziendale è tenuta alla revoca dell'incarico, ovvero al trasferimento del dipendente ad altro ufficio/attività qualora si rilevino elementi di natura corruttiva (art. 16, co. 1, lett. l-quater, D. Lgs.165/2001).

L'atto con il quale si dispone lo spostamento deve contenere un'adeguata motivazione, in modo da poter evincere che il provvedimento risponde ad una corretta applicazione della norma e non ad altre finalità.

Ai fini dell'applicazione della norma citata il responsabile del procedimento deve garantire che:

1. nei bandi e negli avvisi per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;
2. i dipendenti destinatari di incarichi tra quelli individuati all'art. 35 bis c.1 l.b) del D.Lgs. 165/2001 sottoscrivano una dichiarazione sull'insussistenza di tale causa di inconferibilità;
3. che i membri di commissioni, anche con compiti di segreteria, per l'accesso a pubblici impieghi o per la selezione di consulenti o collaboratori e i membri di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, sottoscrivano una dichiarazione sull'insussistenza di tale causa di inconferibilità.

All'interno della Società è inoltre necessario un sistema di verifica della sussistenza di motivi di inconferibilità o incompatibilità per gli incarichi di amministratore o dirigenziali.

Nel caso di nomina degli amministratori proposta da parte delle PA (come per VIVA Servizi) la verifica è svolta direttamente dalle medesime PA.

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate dal D.Lgs. n. 39/2013 (artt. 9-14) mentre per i Dirigenti si applica l'art. 12 dello stesso decreto. A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall' art. 11, comma 8, del D.Lgs. 175/2016.

A tali fini la società adotta le seguenti misure: a) sono inserite le incompatibilità negli atti di affidamento degli incarichi; b) i soggetti rendono la dichiarazione di insussistenza all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto; c) i Responsabili della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza svolgono un ruolo di Vigilanza.

12 SEZIONE “B” - TRASPARENZA

12.1 I principi in materia di trasparenza

Come già specificato in premessa, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012, il Governo ha adottato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, comma 2). Nel decreto è specificato che le misure del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano.

Tale provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l'istituto dell'accesso da parte del cittadino (art. 5).

La CIVIT con la delibera n. 50/2013 ha quindi previsto che *“Tali società è opportuno che prevedano, al proprio interno, una funzione di controllo e di monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di dichiarare, entro il 31 dicembre, l'assolvimento degli stessi. Esse provvedono a organizzare, per quel che riguarda le richieste da parte dei cittadini e delle imprese sui dati non pubblicati, un sistema che fornisca risposte tempestive secondo i principi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. Non sono tenute, invece, ad adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”*.

Nella redazione del presente Piano si è tenuto conto, oltre che della vigente normativa in materia sopra richiamata, delle linee guida ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione – già CIVIT), pubblicate in data 23.06.2015 (determinazione n. 8 del 17.06.2015) nonché delle ultime Linee guida che integrano e sostituiscono, laddove non compatibili, i contenuti del PNA in materia di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con lo scopo di definire i ruoli, le responsabilità, le procedure operative attraverso cui la Società provvede all’attuazione degli obblighi di trasparenza al fine di consentire a tutti i cittadini, in qualità di destinatari/utenti dell’attività gestita da VIVA Servizi una effettiva conoscenza della azione della Società e di agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività.

Il Programma, redatto ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n.33/2013, è stato elaborato avendo particolare riguardo alle indicazioni impartite dall’ANAC e nello specifico:

- ☐ Delibera n. 105/2010 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) “Linee guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;
- ☐ Delibera n. 2/2012 della CIVIT "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
- ☐ Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- ☐ Circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- ☐ Delibera n. 50/2013 di CIVIT “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”
- ☐ Delibera n. 59/2013 di CIVIT “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)”
- ☐ Delibera n. 65/2013 di CIVIT “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”
- ☐ Circolare n. 1/2014 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
- ☐ Delibera n. 114/2014 di ANAC: “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle Pubbliche Amministrazioni”
- ☐ Delibera n. 10/2015: “Individuazione dell’autorità amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013)”
- ☐ Piano Nazionale Anticorruzione
- ☐ Orientamenti dell’ANAC
- ☐ Determinazione n. 8 del 17.06.2015: «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»
- ☐ Orientamento specifico dell’ANAC n. 24 del 23.09.2015
- ☐ Determinazione n. 430 del 13/04/2016 “Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”
- ☐ Determinazione n. 1310 del 28/12/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016

- Determinazione n. 241 del 08/03/2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016
- Determinazione n. 1134 del 08/11/2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”
- Determinazione n. 1208 del 22/11/2017 - rif. Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione
- Delibera ANAC n. 840/2018 - Corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza"
- Delibera Anac del 28/12/2018 - “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013”
- Delibera numero 177 del 19/02/ 2020- Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche approvate con delibera n. 177 del 19 Febbraio 2020.
- Delibera numero 469 del 9 giugno 2021 -Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)
- Delibera n. 371 del 27 luglio 2022 - Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari
- Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023 - Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19 dicembre 2023 sulla trasparenza dei contratti pubblici
- Delibera n. 213 del 23 aprile 2024 -Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024 e attività di vigilanza dell’Autorità.

Il Programma è strutturato secondo l’indice definito dall’ANAC nella Delibera n. 50/2013. La trasparenza, intesa quale strumento di lotta e prevenzione della corruzione è al tempo stesso principio e strumento e la sintesi di questi due concetti e del loro fondamento costituzionale è contenuto nell’articolo di apertura del D. Lgs.33/2013. *“La trasparenza...concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione”,* ponendosi in tal senso anche quale *“condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali”*.

Una amministrazione aperta e al servizio del cittadino è condizione imprescindibile per l’esercizio del diritto ad una buona gestione della “cosa pubblica”.

VIVA Servizi aspira a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con tutti i portatori di interessi nei confronti della società.

La trasparenza, dunque, prima ancora che un obbligo di legge, è considerato un valore primario e un obiettivo strategico della società.

Il sistema della trasparenza è frutto di un percorso condiviso con i Responsabili delle Funzioni aziendali che ha portato alla definizione delle regole di funzionamento.

Nell'assolvere ai suoi adempimenti in materia di trasparenza, ed in particolare all'obbligo di pubblicazione sul proprio sito istituzionale di documenti, informazioni e dati, sull'organizzazione e sull'attività, in formato aperto, nella sezione Amministrazione trasparente, VIVA Servizi ha avviato un'attività di revisione e adeguamento del portale con la razionalizzazione delle aree del sito, l'integrazione dei contenuti finalizzati all'inserimento delle informazioni previste dalla normativa e assicurare, dunque, una sempre maggiore qualità delle informazioni pubblicate.

La Società provvede alla pubblicazione sul portale istituzionale dei documenti, dati e informazioni per i quali il citato decreto ne prevede la pubblicità, nella sezione "Società trasparente", organizzata in sottosezioni, secondo quanto previsto dalla tabella 1 del D. Lgs. 33/13 e nel rispetto dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di cui alla delibera CIVIT. n. 50/2013.

I referenti individuati per le singole informazioni operando con proprie credenziali di accesso in modalità "back-office" alimentano direttamente il sito web istituzionale, e sono responsabili di aggiornare correttamente e nei tempi previsti dalla norma le sottosezioni contenenti i dati detenuti e processati dall'area di appartenenza.

L'attività di monitoraggio della sezione "Amministrazione Trasparente" è svolta dal Responsabile per la Prevenzione e la Trasparenza (RPCT), coinvolgendo oltre ai referenti i responsabili delle strutture competenti alla pubblicazione dei dati così come evidenziato nell'allegato 3 al presente Piano.

Il RPCT evidenzia ai responsabili le eventuali anomalie e segnala i casi non sanati di inadempienza degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e dal presente Piano ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

Ai sensi dell'art. 43 c. 5 del D.lgs. n. 33/2013, gli eventuali casi gravi di inadempienza degli obblighi in materia di pubblicazione, se non opportunamente sanati, sono comunicati all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre eventuali forme di responsabilità.

Nell'allegato 3 al PTPCT denominato "Elenco degli obblighi di pubblicazione e procedure per la pubblicazione sul web" sono sintetizzati gli adempimenti in materia di trasparenza, schematizzati secondo le indicazioni fornite da ANAC nell'allegato 2 al PNA 2022.

12.2. Nomina Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'avv. Roberta Penna, già responsabile della prevenzione della corruzione quale responsabile per la trasparenza.

La nomina è stata compiuta in ossequio a quanto stabilito:

- dall'art. 43 del citato D.Lgs., il quale prevede al c. 1, che le funzioni di Responsabile della Trasparenza sono svolte, di norma e quindi con possibilità di diversa determinazione, dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, c. 7, della L. n. 190/2012;
- dall'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che prevede che la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, si attua scegliendo motivate soluzioni gestionali differenziate, giustificate dalle specificità organizzative;

Il Responsabile per la trasparenza, come prescritto dalla normativa richiamata, ha altresì il compito di:

- aggiornare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di VIVA Servizi, che viene adottato dal Consiglio di Amministrazione;
- effettuare una costante attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- riferire al Consiglio di Amministrazione della Società e segnalare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione al Consiglio stesso, all'ANAC e all'Ufficio Personale, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni più opportune e/o del procedimento disciplinare;
- controllare e garantire la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. 33/13.

I principali compiti del Responsabile della trasparenza sono altresì i seguenti:

- verificare l'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- assicurare la qualità e la correttezza dei dati pubblicati;
- raccolta di informazioni e segnalazioni interne;
- elaborazione e pubblicazione dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- ogni altro adempimento ritenuto necessario.

Sui poteri e i doveri del RPCT in materia di trasparenza e accesso civico generalizzato, l'Autorità è intervenuta con due delibere, cui si rinvia.³

13 CONFLITTI D'INTERESSE TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

- la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la replicabilità.
- le informazioni raccolte dai Destinatari nel corso dei propri rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, qualunque sia il ruolo ricoperto, ovvero nell'ambito di qualsiasi attività che comporti lo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, dovranno sempre intendersi come "riservate e confidenziali". Tali informazioni non dovranno mai essere comunicate a terzi, salvo nei casi previsti dalla legge.
- i Destinatari che, a qualunque titolo, partecipino ai lavori delle Commissioni di Gara sono tenuti al segreto e ad astenersi dal divulgare le informazioni acquisite durante i lavori della Commissione;
- è fatto divieto di usare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio;
- è fatto obbligo di utilizzare i beni della società con particolare cura e diligenza, secondo le modalità previste e solo per lo svolgimento dei compiti di ufficio;

3 Si tratta della delibera n. 1309/2016 recante «Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», ed in particolare dell'Allegato: «Guida operativa all'accesso generalizzato», e della delibera n. 1310/2016 recante «Indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016» (in particolare § 2. e § 9.).

- è fatto divieto di cedere, anche temporaneamente, a terzi i beni della società, salvo i casi previsti dalla legge;
- le funzioni aziendali preposte alle attività di monitoraggio e supervisione delle attività in cui si registrano movimenti finanziari di qualunque tipo devono porre particolare attenzione all'esecuzione dei connessi adempimenti e riferire immediatamente alla Direzione/Area competente e al Responsabile della prevenzione della corruzione eventuali situazioni di irregolarità.

14 ACCESSO GENERALIZZATO

L'art. 6 del citato D.Lgs. 97/2016 ha introdotto, sostituendo l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, l'istituto dell'accesso civico generalizzato che attribuisce a "chiunque" il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti anche dalle società in controllo pubblico, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dal successivo art. 5-bis.

Tale ausilio si caratterizza dal fatto che: a) la richiesta può essere fatta da chiunque e non richiede motivazione; b) la richiesta può avere ad oggetto dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelli per i quali vige l'obbligo della pubblicazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis.

Infatti, l'accesso è rifiutato se occorre evitare un pregiudizio concreto alla tutela di un interesse pubblico o alla tutela di un interesse privato tra cui assume particolare importanza la protezione dei dati personali. Inoltre, è escluso nel caso di segreto di Stato e negli altri casi di divieto di accesso previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli dell'art. 24, comma 1, della L. n. 241/1990.

Con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, l'ANAC ha adottato le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico" per fornire una prima serie di indicazioni, riguardanti prevalentemente le esclusioni e i limiti all'accesso civico generalizzato.

Successivamente, il Dipartimento della Funzione Pubblica, in accordo con l'ANAC nel dare attuazione all'istituto ha emanato la Circolare n. 2/2017. Tale documento ha individuato quale strumento utile per agevolare e monitorare l'accesso generalizzato un Registro degli accessi, contenenti l'elenco delle richieste da pubblicare nella sezione "Altri contenuti- Accesso civico" dell'Area Amministrazione Trasparente.

La Società ha già predisposto il registro degli accessi e la modulistica specifica sotto la sezione indicata da ANAC.

Con riferimento all'accesso civico generalizzato, il RPCT riceve e tratta le richieste di riesame in caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta.

La decisione deve intervenire, con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Laddove l'accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti alla protezione dei dati personali, il RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

15 ACCESSO CIVICO

Rimane confermata la disciplina relativa cd. accesso civico semplice.

Le prescrizioni di pubblicazione previste dal D.Lgs. 33/2013 sono obbligatorie, sicché, nei casi in cui l'amministrazione abbia omissso la pubblicazione degli atti, sorge in capo al cittadino il diritto di chiedere e ottenerne l'accesso agli atti medesimi non pubblicati in base a quanto stabilito dall'art. 5 del medesimo decreto.

Anche gli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse, sono, dunque, soggetti al cd. accesso civico.

La richiesta di accesso civico ai sensi dell'art. 5 non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione.

Il RPCT è destinatario delle istanze di accesso civico “semplice” finalizzate a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati previsti normativamente. Sussistendone i presupposti, entro il termine di trenta giorni, avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e di comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale. Il RPCT segnala al vertice politico e all'OIV i casi in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui sia stata riscontrata la mancata pubblicazione.

Il Responsabile per la trasparenza, una volta ricevuta la richiesta come da modulistica specifica pubblicata sul sito nella sezione Società trasparente e verificatane la correttezza/fondatezza:

- se il dato, l'informazione o il documento risulta già pubblicato, fornisce al richiedente il relativo collegamento ipertestuale;
- se il dato, l'informazione o il documento non risulta pubblicato, trasmette tempestivamente la mail al Responsabile della pubblicazione, così come individuato dalla Società, affinché questi provveda:
 - o a pubblicare il dato, l'informazione o il documento richiesti almeno 7 giorni prima della scadenza del termine per la pubblicazione (30 gg dalla richiesta)
 - o a darne contestuale informativa al Responsabile per la trasparenza
- entro trenta giorni dalla richiesta comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile per la Trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 43, comma 5, del D.Lgs. 33/2013; le richieste di accesso vengono poi menzionate nelle relazioni semestrali.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo (Consiglio di amministrazione della Società) di cui all'articolo 2, comma 9-bis, L. 241/1990, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede nei termini e con le modalità di cui sopra.

Per la tutela del diritto di accesso civico si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 104 del 2010.

16. OBIETTIVI DI PERIODO IN MATERIA DI TRASPARENZA

16.1 Implementazione “Sistema Trasparenza”

Gli obiettivi di breve periodo (2025) sono:

- aggiornamento e alimentazione continua delle sezioni dell'albero grafico e strutturale articolato nel precedente paragrafo per il miglioramento complessivo della qualità della sezione Amministrazione Trasparente, con particolare attenzione alla visibilità e completezza dei dati (Soggetti interessati: tutti i Responsabili di Area ed i loro Referenti).

Gli obiettivi di lungo periodo (2024-2025-2026) sono:

- assicurare l'informatizzazione della gestione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente, da utilizzare anche ai fini del monitoraggio
- garantire la massima trasparenza nella pubblicazione dei dati, avviando a tale scopo riflessioni e confronti all'interno della Società al fine di sensibilizzare i Responsabili alla verifica e a garantire l'esattezza e la completezza dei dati
- individuare e pubblicare eventuali dati ulteriori
- assicurare e mantenere la formazione del personale interno al fine di una maggiore sensibilizzazione sul tema e la diffusione della cultura della trasparenza
- individuare le più opportune modalità di coinvolgimento degli stakeholder.

16.2 Gli uffici coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma

Per la implementazione del presente Programma è necessario il coinvolgimento degli uffici interessati alle tematiche ivi contenute, al fine di raccogliere i contributi e le proposte per la sua implementazione; pertanto nelle attività successive all'adozione del Programma da parte del Consiglio di Amministrazione, al fine di stimolare le necessarie riflessioni e gli opportuni confronti tesi a migliorare i contenuti del Programma si procede alla costituzione di un gruppo di lavoro al fine di definire i contenuti delle diverse sotto-sezioni e i relativi flussi.

16.3 Coinvolgimento degli stakeholder

Il coinvolgimento degli stakeholder può produrre dei risultati di interesse per il Programma.

Tale attività è dunque prevista tra gli obiettivi di lungo periodo e sarà oggetto di attenta valutazione da parte del Responsabile, anche con il supporto del gruppo di lavoro, al fine di individuare le modalità più efficaci ed opportune per garantire detto coinvolgimento.

16.4 Adozione Piano per la Trasparenza

Conseguentemente alla delibera di approvazione del presente Piano si prevede che:

- (i) il Programma viene pubblicato sul sito internet della Società, all'interno della sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Livello 1 "Disposizioni generali" – sottosezione Livello 2 "Programma per la trasparenza e l'integrità";
- (ii) viene data comunicazione della pubblicazione a tutto il personale della Società.

17 CERTIFICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE ANTICORRUZIONE

VIVA Servizi ha ottenuto a gennaio 2024 la certificazione della conformità dell'attuale sistema di gestione per la prevenzione della corruzione alla norma UNI ISO 37001. Nel corrente anno si è svolto l'audit da parte dell'ente certificatore per la conferma della validità della certificazione rilasciata.